



Deliberazione n. 583	del 23 DIC. 2015	Atti 29/2011
----------------------	------------------	--------------

Oggetto: REGOLAMENTO LIBERA PROFESSIONE

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso

che con deliberazione nr 500 del 27 dicembre 2011 è stato approvato il Regolamento Aziendale per l'attività libero-professionale intramuraria del personale dipendente della dirigenza medica a rapporto di lavoro esclusivo;

che detto Regolamento è stato oggetto di integrazioni e modifiche:

- deliberazione nr 314 del 20 settembre 2012
- deliberazione nr 369 del 10 ottobre 2013
- deliberazione nr 511 del 30 dicembre 2013

ritenuta l'opportunità di procedere ad una revisione complessiva del Regolamento al fine della verifica della corrispondenza alle esigenze dell'Azienda alla luce dell'attuale assetto organizzativo;

preso atto delle richieste avanzate dalle OO.SS. mediche di revisione del Regolamento della libera professione anche al fine di recepire le mutate condizioni del contesto in cui si svolge l'attività libero professionale e in considerazione della variazione dei volumi della medesima;

dato atto che l'Azienda ha proceduto alla redazione del testo del nuovo Regolamento per la libera professione e che detto testo è stato sottoposto alle OO.SS. dell'Area medica e veterinaria e dell'Area SPTA nella riunione congiunta del 25 novembre 2015;

dato atto che del testo suddetto è stata data informativa, nell'incontro del 4 dicembre 2015, alle OO.SS. del comparto;

ritenuto di adottare il Regolamento Aziendale per l'attività libero professionale intramuraria nel testo allegato al presente provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale;



Azienda Ospedaliera
Istituto Ortopedico
GAETANO PINI

Deliberazione n. 583	del 23 DIC. 2015	Atti 29/2011
----------------------	------------------	--------------

visto l'art. 17 "Funzioni di promozione e verifica" del Regolamento e ritenuto di chiarire che per "Delegazione Trattante" si intende sia la Delegazione Trattante del Personale Medico che quella del Personale Dirigente del Ruolo Sanitario avente diritto all'esercizio della libera professione riunite in seduta congiunta;

dato atto che quanto sopra non comporta oneri aggiuntivi a carico dell'Azienda;

visti i pareri favorevoli espressi, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario, ai sensi degli artt. 3 e 3bis del d.lgs. 502/92 s.m.i.,

DELIBERA

per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti:

1. **di adottare** il Regolamento Aziendale per l'attività libero professionale intramuraria nel testo allegato al presente provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale;
2. **di chiarire** che all'art. 17 "Funzioni di promozione e verifica" del Regolamento per "Delegazione Trattante" si intende sia la Delegazione Trattante del Personale Medico che quella del Personale Dirigente del Ruolo Sanitario avente diritto all'esercizio della libera professione riunite in seduta congiunta;
3. **di dare atto** che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi a carico dell'Azienda;
4. **di dichiarare** il presente atto non soggetto a controllo preventivo, ai sensi dell'art. 17, comma 4, della L.R. n. 33/2009 (come modificato dalla L.R. 23/2015);



Azienda Ospedaliera
Istituto Ortopedico

GAETANO PINI

Deliberazione n. 583	del 23 DIC. 2015	Atti 29/2011
----------------------	------------------	--------------

5. **di disporre** la pubblicazione della presente deliberazione, dando atto che la stessa è immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 17, comma 6 della L.R. n. 33/2009 (come modificato dalla L.R. 23/2015).

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Amedeo Tropicano)

CON I PAREI FAVOREVOLI DI COMPETENZA DEL
DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(dott. Renato Malaguti)

DIRETTORE SANITARIO
(dott. Nunzio A. Buccino)

**Provvedimento adottato su proposta della Direzione Sanitaria e della
Direzione Amministrativa.**



Azienda Ospedaliera
Istituto Ortopedico
GAETANO PINI

Deliberazione n. 583	del 23 DIC. 2015	Atti 29/2011
----------------------	------------------	--------------

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione é pubblicata all'Albo Pretorio online di questa Azienda Ospedaliera, per rimanervi affissa per quindici giorni consecutivi.

Milano, li 23 DIC. 2015

U.O. AFFARI GENERALI E LEGALI
L'ASSISTENTE AMMINISTRATIVO
(Maria Cianchella)

L'atto si compone di n.4 (quattro) pagine.



Azienda Ospedaliera
Istituto Ortopedico
GAETANO PINI

Piazza A. Cardinal Ferrari, 1
20122 Milano - Tel. 02 582961

Polo Riabilitativo
Via Isocrate, 19 - 20126 Milano

www.gpini.it - Part. IVA 00903310159 - Cod. Fisc. 80064670153

REGOLAMENTO AZIENDALE PER L'ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURARIA



INDICE

SEZIONE I – PRINCIPI GENERALI

Art. 1	Oggetto del Regolamento	4
Art. 2	Definizione di libera professione intramuraria	4
Art. 3	Principi	5
Art. 4	Personale avente titolo all'esercizio dell'ALPI: dirigenza medica e sanitaria	5
Art. 5	Accesso all'ALPI	6
Art. 6	Personale di supporto	6
Art. 7	Supporto diretto	7
Art. 8	Supporto indiretto	8
Art. 9	Supporto di collaborazione	8
Art. 10	Tipologia dell'ALPI	9
Art. 11	Prestazioni erogabili in regime libero professionale	10
Art. 12	Volumi di attività	11
Art. 13	Attività non rientranti nell'ALPI	12
Art. 14	Tempi di espletamento dell'ALPI	12
Art. 15	Spazi riservati all'ALPI	13
Art. 16	Criteri generali per la formazione delle tariffe	14
Art. 17	Funzioni di promozione e verifica	14
Art. 18	Competenze	14
Art. 19	Controlli	16
Art. 20	Irregolarità nello svolgimento dell'ALPI e relative sanzioni	17
Art. 21	Assicurazione	17

SEZIONE II – ASPETTI ECONOMICI GENERALI

Art. 22	Determinazione del Montante Ripartibile	18
Art. 23	Suddivisione di proventi assegnati ad équipes	19
Art. 24	Remunerazione del personale di supporto	20
Art. 25	Debito orario	22
Art. 26	Pagamento dei proventi	23
Art. 27	Parametri economici	23

SEZIONE III – ATTIVITÀ LIBERO-PROFESSIONALE AMBULATORIALE

Art. 28	Articolazione e modalità di esercizio per l'ALPI ambulatoriale	25
Art. 29	Spazi riservati all'esercizio dell'ALPI ambulatoriale	27
Art. 30	Modalità di prenotazione delle prestazioni ALPI ambulatoriali	27
Art. 31	Fatturazione e riscossione per l'ALPI ambulatoriale	28



Art. 32	Modalità di riparto del Montante Ripartibile per l'ALPI ambulatoriale	29
---------	---	----

SEZIONE IV – ATTIVITÀ LIBERO-PROFESSIONALE IN REGIME DI RICOVERO

Art. 33	Articolazione e modalità di esercizio per l'ALPI in regime di ricovero	33
Art. 34	Spazi riservati all'esercizio dell'ALPI in regime di ricovero	33
Art. 35	Modalità di prenotazione delle prestazioni ALPI in regime di ricovero	34
Art. 36	Modalità di accettazione dell'ALPI in regime di ricovero	34
Art. 37	Rilevazione delle prestazioni eseguite nel corso del ricovero ALPI	34
Art. 38	Fatturazione e riscossione per l'ALPI in regime di ricovero	35
Art. 39	Modalità di riparto del Montante Ripartibile per l'ALPI in regime di ricovero	35

SEZIONE V – ALTRE ATTIVITÀ LIBERO-PROFESSIONALI

Art. 40	Consulenze	43
Art. 41	Consulti	43
Art. 42	Certificazioni INAIL	44

SEZIONE VI – ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 43	Fondo comune aziendale di perequazione della dirigenza medica e sanitaria	45
Art. 44	Prestazioni occasionali di ricovero con particolare comfort alberghiero	46
Art. 45	Norma transitoria	46
Art. 46	Norma di rinvio	46
Art. 47	Entrata in vigore	46

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

47

APPENDICE – ALLEGATI

48

Documento aggiornato al 18.12.2015



REGOLAMENTO AZIENDALE PER L'ATTIVITÀ LIBERO-PROFESSIONALE INTRAMURARIA

SEZIONE I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 (Oggetto del Regolamento)

Il presente Regolamento disciplina l'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria (ALPI), così come definita al successivo art. 2, svolta dal personale della dirigenza medica e dalle altre professionalità della dirigenza del ruolo sanitario con rapporto di lavoro esclusivo, compreso il personale medico universitario, in base a quanto previsto dai CC.CC.NN.LL. e dalla normativa nazionale e regionale vigenti in materia.

Art. 2 (Definizione di libera professione intramuraria)

1. Per attività libero-professionale intramuraria (ALPI) si intende l'attività, svolta individualmente o in équipe, che il personale della dirigenza medica e della dirigenza del ruolo sanitario esercita:
 - a. in favore e su libera scelta dell'assistito;
 - b. con oneri a carico dell'assistito, di assicurazioni o fondi sanitari integrativi al SSN;
 - c. fuori dall'orario di lavoro e delle attività previste dall'impegno di servizio;
 - d. in regime ambulatoriale, di day hospital e di ricovero, ivi comprese le attività di diagnostica strumentale e di laboratorio, nonché le prestazioni farmaceutiche collegate.
2. Nello svolgimento dell'ALPI non è consentito l'uso del ricettario del S.S.N.



Art. 3 (Principi)

1. L'ALPI è intesa come modalità organizzativa complementare e non alternativa dell'attività istituzionale, né in concorrenza con quest'ultima.
2. L'A.O. Istituto Ortopedico Gaetano Pini garantisce l'esercizio dell'ALPI nell'osservanza dei seguenti principi:
 - a. salvaguardia del diritto del cittadino alla continuità delle cure, intesa quale libertà di scelta sia del medico sia della modalità organizzativa ritenuta più soddisfacente;
 - b. valorizzazione delle professionalità del personale dipendente operante nell'Azienda;
 - c. assenza di contrasto con le finalità e gli obiettivi aziendali, attraverso modalità organizzative che non ostacolino o disturbino il pieno svolgimento delle attività istituzionali;
 - d. la gestione economica dell'ALPI è soggetta alle norme di cui all'art. 3 commi 6 e 7 della legge 23/12/1994 n. 724 in materia di obbligo di specifica contabilizzazione ed equilibrio economico-finanziario.

Art. 4 (Personale avente titolo all'esercizio dell'ALPI: dirigenza medica e sanitaria)

1. Ha titolo all'esercizio dell'ALPI il personale della dirigenza medica, nonché il personale della dirigenza sanitaria che abbia optato per il rapporto di lavoro esclusivo.
2. L'ALPI è prestata nella disciplina di appartenenza o in disciplina equipollente.
3. Il personale che, in ragione delle funzioni svolte o della peculiare tipologia della disciplina di appartenenza, non può esercitare la relativa attività libero-professionale nella propria struttura o nella propria disciplina, può essere autorizzato dal Direttore Generale, con il parere favorevole del Collegio di Direzione e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative della dirigenza medica e sanitaria, ad esercitare l'ALPI in altra disciplina o in altra struttura, sempre che sia in possesso della specializzazione o di una anzianità di servizio di cinque anni nella disciplina stessa.
4. Ai dirigenti medici e sanitari che hanno optato per l'esercizio della libera professione extramuraria è vietato l'esercizio, sotto qualsiasi forma, della libera professione intramuraria. Gli stessi sono tenuti in ogni caso a prestare la loro collaborazione, nell'ambito del loro orario lavorativo istituzionale, per lo svolgimento dell'attività di cui al presente Regolamento, non



percependo alcuna remunerazione aggiuntiva per tale attività, né dovendo rendere all'Azienda alcun orario aggiuntivo.

5. Per i dirigenti medici e sanitari ammessi all'istituto del lavoro a tempo parziale, fermo restando il rapporto di lavoro esclusivo, è sospeso, fino al ripristino del rapporto a tempo pieno, l'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria eventualmente in corso di svolgimento.

Art. 5 (Accesso all'ALPI)

1. Lo svolgimento dell'ALPI da parte dei dirigenti medici e sanitari può avere luogo soltanto previa autorizzazione dell'Azienda. A tal fine, il dipendente che intende svolgere l'ALPI, presenta la propria richiesta scritta all'Ufficio Libera Professione che provvede all'istruttoria della pratica, in collaborazione, se del caso, con la Direzione Medica di Presidio (DMP) ai fini dell'autorizzazione da parte del Direttore Generale e dell'organizzazione dell'attività stessa.
2. I dirigenti interessati devono presentare all'Ufficio Libera Professione apposita istanza dichiarando:
 - a. la disciplina di esercizio dell'ALPI, allegando del caso la documentazione integrativa comprovante i requisiti di cui all'art. 4, comma 3, del presente Regolamento;
 - b. le tipologie di prestazioni erogabili e le relative tariffe;
 - c. la sede in cui intendono espletare l'ALPI.
 - d. gli orari settimanali, con indicazione dell'articolazione dei giorni.

Art. 6 (Personale di supporto)

1. Al di fuori della dirigenza medica e sanitaria che espleta o partecipa direttamente all'ALPI, il restante personale dipendente di ogni area contrattuale e di ogni categoria e profilo che abbia manifestato per iscritto alla U.O.C. Gestione delle Risorse Umane la volontà di collaborare all'attività libero-professionale è definito "personale di supporto".
2. Il personale di tutti i ruoli che abbia dichiarato di non voler partecipare alle attività della libera professione è comunque tenuto a collaborare all'ALPI nell'ambito del normale orario lavorativo, secondo l'organizzazione che è disposta dal Direttore dell'Unità Operativa a cui risulta assegnato e secondo le indicazioni aziendali, non percependo alcuna remunerazione aggiuntiva per tale attività, né dovendo rendere all'Azienda alcun orario aggiuntivo.
3. Svolge attività di supporto all'attività libero-professionale:



- S1** personale della dirigenza medica e sanitaria che opera in regime di esclusività e che, in ragione delle funzioni svolte o della disciplina di appartenenza, non può esercitare l'ALPI; detta categoria comprende il personale medico della Direzione Medica di Presidio;
- S2** personale non dirigente del ruolo sanitario e personale, dirigente e non, dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo che collabora per assicurare l'esercizio dell'ALPI; detta categoria comprende il Dirigente S.I.T.R.A.
4. Il personale di supporto partecipa alla libera professione intramuraria attraverso le seguenti forme:
- attività di supporto **diretto**;
 - attività di supporto **indiretto**;
 - attività di supporto **di collaborazione**.
- Tali forme differiscono sia per quanto riguarda le modalità di partecipazione all'ALPI, sia per quanto concerne le modalità retributive in conformità a quanto previsto dal presente Regolamento.
5. Qualora le modalità di riparto dei proventi previste dal presente Regolamento prevedano quote destinate al personale di supporto diretto e, nella specificità delle modalità di erogazione delle prestazioni, questo non sia individuabile, se non indicato diversamente nella descrizione delle modalità di riparto stesse, le medesime quote vengono destinate alla remunerazione del personale di supporto di collaborazione o, qualora questo non sia presente, destinate alla remunerazione del personale di supporto indiretto di cui al precedente comma 3, sub S2.

Art. 7 **(Supporto diretto)**

- Si intende per attività di supporto diretto l'attività, svolta individualmente o in équipe, resa dal personale di supporto che, con la propria presenza e specifica professionalità, fornisce un contributo diretto e concomitante all'erogazione della prestazione.
- Gli aspetti organizzativi relativi alla partecipazione del personale di supporto diretto sono gestiti all'interno di ciascun Servizio, secondo meccanismi che garantiscano la partecipazione di tutto il personale aderente.
- Al pari dell'ALPI resa dai dirigenti medici e sanitari, anche l'attività di supporto diretto viene svolta al di fuori dall'orario di lavoro e delle attività previste dall'impegno di servizio; solo qualora, per questioni tecnico-organizzative, tale attività non possa essere svolta senza interruzione dell'attività istituzionale, il percepimento della specifica remunerazione determina



la maturazione di un debito orario aggiuntivo determinato secondo quanto previsto dal presente Regolamento.

Art. 8 (Supporto indiretto)

1. Si intende per attività di supporto indiretto l'attività svolta in concomitanza dell'attività istituzionale dal personale aderente al supporto all'ALPI che, pur operando presso Servizi non direttamente coinvolti nell'erogazione delle prestazioni ALPI, rende possibile e garantisce l'esercizio della stessa, laddove prevista, ai dirigenti medici e sanitari ed al personale di supporto diretto.
2. L'attività di supporto indiretto, a differenza dell'attività di supporto diretto, non è pertanto programmabile con riferimento alle specifiche prestazioni; svolge attività di supporto indiretto il personale infermieristico, tecnico e amministrativo operante presso reparti e servizi non direttamente coinvolti nell'esercizio dell'ALPI.
3. La remunerazione conseguente a tale attività genera un debito orario aggiuntivo determinato secondo quanto previsto dal presente Regolamento, da rendersi secondo le indicazioni dell'Amministrazione.

Art. 9 (Supporto di collaborazione)

1. Si intende per attività di supporto di collaborazione l'attività, svolta individualmente o in équipe, resa dal personale del comparto che, in considerazione delle specifiche funzioni svolte, fornisce sistematicamente un contributo, seppure non concomitante all'erogazione della prestazione, comunque direttamente connesso all'attività libero-professionale in quanto strumentale, funzionale e necessario allo svolgimento della stessa. Costituiscono oggetto di tale forma di supporto le operazioni di prenotazione, accettazione e fatturazione delle prestazioni libero-professionali, le operazioni di incasso, riparto e liquidazione dei relativi proventi, nonché le operazioni di back-office, elaborazione contabile e stipendiale, verifica, controllo, gestione e organizzazione espressamente correlate all'esercizio dell'attività libero-professionale, purché tali attività:

• non rientrino tra i compiti assegnati istituzionalmente al personale interessato, il cui espletamento avviene nell'ambito normale orario di servizio ed i cui costi trovano copertura nell'ambito del bilancio relativo alla gestione dell'ALPI;



ovvero

- pur rientrando nelle tipologie dei compiti assegnati istituzionalmente, comportino per il personale interessato un maggiore impegno che eccede il normale orario di servizio.
2. Gli aspetti organizzativi relativi alla partecipazione del personale di supporto di collaborazione sono gestiti all'interno di ciascun Servizio, secondo meccanismi che garantiscano la partecipazione di tutto il personale aderente.
 3. Al pari dell'ALPI resa dai dirigenti medici e sanitari, anche l'attività di supporto di collaborazione viene svolta al di fuori dall'orario di lavoro e delle attività previste dall'impegno di servizio; solo qualora, per questioni tecnico-organizzative, tale attività non possa essere svolta senza interruzione dell'attività istituzionale, il percepimento della specifica remunerazione determina la maturazione di un debito orario aggiuntivo determinato secondo quanto previsto dal presente Regolamento.
 4. In virtù delle definizioni delle tre forme di attività di supporto fornite attraverso il presente articolo ed i due che lo precedono, tali modalità risultano mutuamente esclusive.

Art. 10 (Tipologia dell'ALPI)

1. Lo svolgimento dell'ALPI viene garantito per tutte le tipologie previste dal d. lgs 502/1992 s.m.i., nonché per le altre attività a pagamento disciplinate dalla contrattazione collettiva nazionale.
2. Non rientrano nell'ambito di applicazione del presente Regolamento le attività rese nella cosiddetta "Area a Pagamento" di cui alla d.g.r. n. 47675/1999, oggetto di separata regolamentazione aziendale, e le prestazioni richieste, in via eccezionale e temporanea, ad integrazione dell'attività istituzionale, allo scopo di ridurre le liste di attesa o di acquisire prestazioni aggiuntive, soprattutto in presenza di carenza di organico ed impossibilità anche momentanea di coprire i relativi posti con personale in possesso dei requisiti di legge, in accordo con le équipes interessate e nel rispetto delle eventuali direttive regionali in materia.
3. Qualora tra i servizi istituzionali da assicurare - eccedenti gli obiettivi prestazionali - rientrino i servizi di guardia notturna, l'applicazione del comma 2, ferme rimanendo le condizioni di operatività ivi previste, deve avvenire nel rispetto delle eventuali linee di indirizzo regionali in materia. I servizi di cui al presente comma sono disciplinati nel regolamento delle guardie.



4. Più precisamente, l'esercizio dell'ALPI avviene, al di fuori dell'orario di servizio e in modo separato dall'attività istituzionale, nelle seguenti tipologie:
- ALPI individuale o in équipe svolta in regime ambulatoriale (comprendendo le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio), di ricovero ordinario, day hospital e day surgery svolta presso strutture dell'Azienda (art. 15 quinquies c. 2 lett. a)-b) d.lgs. 502/1992 s.m.i.);
 - ALPI individuale o in équipe svolta in regime ambulatoriale, di ricovero ordinario, day hospital e day surgery svolta presso altre aziende del Servizio Sanitario Nazionale, per discipline non contemplate nelle stesse, o presso strutture sanitarie non accreditate previa convenzione con le medesime (art. 15 quinquies c. 2 lett. c) d.lgs. 502/1992 s.m.i.), ovvero attività ambulatoriale presso studi professionali privati, se ed in quanto previsto e consentito dalla normativa vigente, previa autorizzazione scritta da parte dell'Azienda;
 - prestazioni libero-professionali rese, su richiesta dell'assistito, a domicilio dello stesso, ai sensi e nei limiti di cui all'art. 4 del d.lgs. 254/2000.
5. L'attività libero-professionale a carattere individuale si verifica quando il professionista è fatto oggetto di libera scelta da parte dell'utente.
6. L'attività libero-professionale a carattere di équipe si verifica quando l'utente sceglie liberamente il sanitario di sua fiducia, delegandolo alla formazione dell'équipe oppure quando l'utente richiede una prestazione libero-professionale senza individuare uno specifico professionista, ma rivolgendosi genericamente al servizio che la eroga; trattasi per lo più di prestazioni erogate da servizi di diagnostica strumentale.
7. L'esercizio dell'ALPI può avvenire contemporaneamente nelle diverse tipologie, che non debbono intendersi alternative tra loro, e può avvenire in sedi diverse.
8. È in ogni caso vietato l'esercizio dell'attività libero-professionale, sia intramuraria, sia extramuraria, presso strutture sanitarie private accreditate convenzionate con il SSN, anche parzialmente.

Art. 11

(Prestazioni erogabili in regime libero professionale)

Le tipologie di prestazioni che si possono rendere in ALPI sono le seguenti:

• Prestazioni in regime ambulatoriale

- a. Visite di qualsiasi specialità;



- b. Prestazioni semplici di qualsiasi specialità;
 - c. Prestazioni complesse di diagnostica strumentale e di laboratorio;
 - d. Prestazioni di riabilitazione e prestazioni di riabilitazione con uso di attrezzature;
 - e. Perizie medico-legali e perizie radiologiche medico-legali;
 - f. Visite specialistiche e prestazioni semplici erogate in via straordinaria in sedi esterne integrative degli spazi aziendali;
 - g. Prestazioni chirurgiche ambulatoriali a bassa complessità operativa e assistenziale.
- ◆ Prestazioni in regime di ricovero ordinario, day hospital e day surgery
- h. Prestazioni di ricovero con atto operatorio;
 - i. Prestazioni di ricovero con prestazioni specialistiche ortopediche non chirurgiche;
 - j. Prestazioni di ricovero con prestazioni specialistiche mediche;
 - k. Prestazioni di ricovero con prestazioni riabilitative;
 - l. Prestazioni di ricovero erogate in via straordinaria in sedi esterne integrative degli spazi aziendali.
- ◆ Consulenze
- ◆ Consulti
- ◆ Certificazioni rese per conto dell'INAIL

Art. 12 **(Volumi di attività)**

1. L'attività libero-professionale di ciascun professionista non può comportare un volume di prestazioni superiore a quello assicurato per lo svolgimento dei compiti istituzionali.
2. L'Azienda negozia in sede di definizione annuale di budget, con i dirigenti responsabili interessati, nel rispetto dei tempi concordati, i volumi di attività istituzionale che devono essere comunque assicurati in relazione alle risorse assegnate. La Direzione Sanitaria concorda conseguentemente con i singoli dirigenti e con le équipes interessate i volumi dell'ALPI, che non possono, in nessun caso, superare i volumi di attività istituzionale assicurati.
3. Nel caso in cui si verifichi un superamento dei limiti regionali stabiliti come tempi massimi per l'erogazione di prestazioni in attività istituzionale, la libera professione intramuraria riferita a quelle stesse prestazioni potrà essere temporaneamente ridotta o, al limite, sospesa fino al ripristino delle condizioni conformi ai tempi deliberati.



Art. 13
(Attività non rientranti nell'ALPI)

1. Sono escluse dall'applicazione del presente Regolamento:
 - a. Partecipazioni a corsi di formazione, diplomi universitari e scuole di specializzazione in qualità di docente;
 - b. Partecipazioni a convegni, seminari, congressi in qualità di relatore;
 - c. Partecipazioni a comitati scientifici;
 - d. Partecipazioni a commissioni di concorso o altre commissioni presso enti e ministeri;
 - e. Partecipazioni ad organismi istituzionali della propria categoria professionale o sindacale;
 - f. Utilizzazioni economiche di opere d'ingegno ed invenzioni industriali;
 - g. Attività professionale resa a titolo gratuito o con rimborso delle spese sostenute, a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, organizzazioni o associazioni di volontariato o altre associazioni senza fini di lucro.
2. Non sono assoggettabili al regime di attività libero-professionale il ricovero nei servizi di emergenza, nonché le prestazioni rese nel Servizio di Pronto Soccorso e Emergenza.

Art. 14
(Tempi di espletamento dell'ALPI)

1. L'ALPI deve essere esercitata fuori orario di servizio, esclusivamente negli orari e negli spazi concordati ed autorizzati dall'Azienda, impiegando i rilevatori di timbrature dislocati presso l'ambulatorio ALPA e il Reparto Clinica Santa Sofia, nonché quelli dislocati presso la sede di via Isocrate. La rilevazione dell'attività chirurgica e dei relativi tempi avviene attraverso le apposite schede di intervento (Mod. ALPI 1 allegato). Per l'attività presso gli studi privati, laddove prevista e autorizzata (L. n. 120/2007), la rilevazione dei tempi viene effettuata mediante specifica comunicazione da parte del professionista, dell'orario di effettuazione della prestazione; per l'attività svolta presso strutture esterne non convenzionate con il S.S.N., la struttura medesima fornisce periodicamente all'Azienda, secondo le modalità indicate dall'atto di convenzione, la dichiarazione delle prestazioni effettuate, comprensiva delle date e degli orari di svolgimento.
2. I titolari delle prestazioni che svolgono l'ALPI all'interno degli spazi aziendali presso Servizi che, per effettivi vincoli tecnico-organizzativi eseguono l'attività in continuità temporale con quella istituzionale, maturano un debito orario nei confronti dell'Azienda secondo quanto



disciplinato dal successivo art. 25. Rientra in questa fattispecie anche l'attività di certificazione medico-legale resa per conto dell'INAIL di cui al successivo art. 42.

3. L'ALPI non può essere esercitata in caso di:

- a. turni di pronta disponibilità, di guardia o di lavoro straordinario;
- b. assenze dal servizio per: malattia ed infortunio, astensioni per maternità, permessi retribuiti, congedi per recupero connesso al rischio radiologico o anestesilogico, sciopero ed aspettativa retribuita e non, permessi ex lege 104/1992, aspettativa per assolvimento di pubbliche funzioni, sospensioni dal servizio per provvedimenti cautelari e/o disciplinari;
- c. articolazione flessibile dell'orario di servizio con regime di impegno ridotto.

Art. 15
(Spazi riservati all'ALPI)

1. L'Azienda individua gli spazi ambulatoriali ed i posti letto destinati all'ALPI secondo quanto disposto dalla normativa vigente.
2. Tali spazi, individuati anche come disponibilità temporale degli stessi, devono essere:
 - a. chiaramente specificati nella loro collocazione fisica e logistica e di regola distinti rispetto a quelli destinati all'attività istituzionale;
 - b. funzionali al libero esercizio dell'ALPI in termini di dimensioni, accessibilità, attrezzature e dotazioni.
3. Fino alla realizzazione di idonee strutture per l'esercizio della libera professione intramuraria, l'Azienda assume iniziative specifiche per consentire l'espletamento della stessa presso:
 - a. studi professionali privati, previa autorizzazione secondo la normativa vigente;
 - b. altre aziende del Servizio Sanitario Nazionale, per discipline non contemplate nelle stesse, o presso strutture sanitarie non accreditate, previa convenzione con le medesime, per attività ambulatoriale e, previa autorizzazione aziendale per accertata indisponibilità di posti letto o spazi operatori interni adibiti a tale scopo, per attività in regime di ricovero ordinario, day-hospital e day-surgery.
4. La prestazione può essere erogata, fuori dall'orario di servizio, al domicilio del paziente o presso altra struttura sanitaria pubblica o privata convenzionata ove lo stesso sia ricoverato, in relazione a particolari prestazioni assistenziali richieste o al carattere occasionale o straordinario delle prestazioni stesse o al rapporto fiduciario esistente fra il medico e l'assistito. Le prestazioni a domicilio devono essere prestate nella disciplina di appartenenza previa informazione preventiva



alla Direzione Sanitaria o, qualora ciò non sia possibile, entro 48 ore dall'erogazione della prestazione.

Art. 16
(Criteri generali per la formazione delle tariffe)

1. Le tariffe di ogni prestazione sono determinate dall'Azienda d'intesa con i sanitari interessati, secondo quanto previsto dal presente Regolamento, in modo tale che esse comprendano, oltre all'onorario del professionista o dell'équipe titolari della prestazione:
 - a. tutti i costi direttamente e indirettamente correlati all'erogazione della prestazione;
 - b. gli oneri fiscali e tributari;
 - c. la remunerazione di eventuale personale di supporto diretto;
 - d. le quote di accantonamento dei fondi previsti dal presente Regolamento;
 - e. la quota spettante all'Azienda.
2. L'importo della tariffa non può comunque essere inferiore a quello previsto dalle vigenti disposizioni a titolo di partecipazione del cittadino alla spesa sanitaria per le corrispondenti prestazioni e deve essere in linea con i valori ordinistici.
3. Le tariffe, oltre ad assicurare l'integrale copertura di tutti i costi, devono essere concorrenziali in relazione al mercato. Il professionista ha la facoltà di ridurre o rinunciare alla propria quota sia per prestazioni individuali sia per prestazioni erogate in équipe; in tal caso la tariffa sarà costituita dalle restanti quote.

Art. 17
(Funzioni di promozione e verifica)

La Delegazione Trattante svolge i compiti di promozione e verifica previsti dall'art. 5 D.P.C.M. 27-03-2000, comma 2, lettera h) avvalendosi, ove necessario, del supporto di consulenti o di personale tecnico, esprimendo pareri consultivi in merito al Regolamento aziendale per l'esercizio dell'ALPI e valutandone il rispetto, verificando il corretto ed equilibrato rapporto tra attività istituzionale e attività libero-professionale, valutando le tariffe delle prestazioni e la ripartizione dei relativi proventi ed esprimendo eventuali proposte al Direttore Generale.

Art. 18
(Competenze)

Al Direttore Generale sono riservati:



- l'adozione del provvedimento di emanazione del presente Regolamento;
- la stipula di accordi e convenzioni per l'esercizio della libera professione intramuraria;
- l'autorizzazione al professionista o all'équipe all'esercizio della libera professione;
- l'adozione, in seguito a negoziazione con i professionisti e le équipe interessate, delle tariffe e della ripartizione dei proventi derivanti dall'ALPI.

Alla Direzione Sanitaria sono riservate:

- la definizione di aspetti organizzativi quali l'individuazione di spazi, orari, attrezzature e posti letto, le informazioni all'utenza, il personale di supporto;
- l'approvazione della composizione delle équipes, ivi compreso il personale di supporto;
- L'individuazione delle strutture autorizzate allo svolgimento dell'ALPI in continuità temporale con la normale attività istituzionale, nonché l'individuazione del relativo personale.

Alla Direzione Medica di Presidio sono riservati:

- i controlli relativi al rispetto della normativa vigente in relazione alle timbrature del cartellino presenza;
- la corretta resa del debito orario per quanto di competenza;
- i controlli relativi al superamento dei tempi massimi regionali per l'erogazione delle prestazioni in regime istituzionale.

All'Ufficio Libera Professione sono riservate:

- la gestione della procedura autorizzativa allo svolgimento dell'ALPI;
- la stipula e la gestione di convenzioni relative all'attività libero-professionale con enti assicurativi e altri soggetti esterni all'Azienda;
- la gestione amministrativa dell'ALPI;
- le attività di prenotazione, accettazione, fatturazione e riscossione delle prestazioni libero-professionali mediante i Servizi dedicati.

Alla S. C. Gestione delle Risorse Economico-Finanziarie è riservata:

- il riparto dei proventi e la gestione degli aspetti economici, contabili e fiscali discendenti dall'esercizio dell'ALPI e della relativa attività di supporto;
- la quantificazione dei volumi dell'ALPI in rapporto all'attività istituzionale;



- la redazione del bilancio annuale relativo alla gestione dell'ALPI.

Alla S.C. Gestione delle Risorse Umane sono riservate:

- la tenuta e l'aggiornamento delle adesioni all'esercizio dell'ALPI di tutto il personale dipendente;
- la gestione degli aspetti retributivi e contributivi discendenti dall'ALPI;
- la quantificazione dei debiti orari individuali discendenti dall'ALPI, nonché la comunicazione degli stessi ai responsabili delle strutture coinvolte;
- Il riparto periodico dei fondi comuni per la remunerazione dell'attività di supporto indiretto e il riparto periodico del fondo di perequazione della dirigenza medica e sanitaria.

Art. 19 **(Controlli)**

1. Al fine della corretta applicazione del presente Regolamento, l'Azienda predispone un sistema di verifica periodica dell'attività resa in libera professione, finalizzato:
 - a. Ad assicurare prioritariamente l'effettuazione dell'attività istituzionale ed il rispetto, nello svolgimento della libera professione, di quanto previsto nei singoli atti autorizzativi in termini di spazi, giorni, orari e prestazioni;
 - b. All'eventuale riscontro di scostamenti ingiustificati dal volume di attività contrattato o del superamento dei tempi regionali stabiliti come tempi massimi per l'erogazione di prestazioni in regime istituzionale.
2. I controlli attengono, in particolare:
 - a. il rispetto della normativa vigente in relazione alle timbrature del cartellino presenza (S.C. Gestione delle Risorse Umane e Direzione Medica di Presidio);
 - b. la quantificazione dei volumi dell'ALPI in rapporto all'attività istituzionale (S.C. Gestione delle Risorse Economico-Finanziarie e Controllo di Gestione);
 - c. la quantificazione e la corretta resa del debito orario (S.C. Gestione delle Risorse Umane e Direzione Medica di Presidio);
 - d. il riscontro del superamento dei tempi massimi regionali per l'erogazione delle prestazioni in regime istituzionale (Direzione Medica di Presidio).
3. Per effettuare i controlli l'Azienda utilizza i seguenti strumenti:
 - a. la lista delle prenotazioni e la registrazione delle accettazioni;



- b. la registrazione e documentazione delle riscossioni effettuate;
 - c. la registrazione delle attività per fini contabili e gestionali;
 - d. la rilevazione delle timbrature del cartellino presenza;
 - e. ogni altro supporto o dato reperibile nell'ambito aziendale raccolto per l'alimentazione di flussi economici, informativi o organizzativi.
4. I singoli rapporti di verifica sono inviati alla Direzione Strategica per eventuali successivi provvedimenti.
 5. La disciplina delle specifiche attività di controllo è contenuta nella procedura allegata al presente Atto in Appendice (Allegato 8).

Art. 20

(Irregolarità nello svolgimento dell'ALPI e relative sanzioni)

1. Fatto salvo quanto previsto in tema di responsabilità penale e civile dal vigente ordinamento giuridico, la violazione del presente Regolamento e della normativa vigente in materia costituisce grave inosservanza delle direttive impartite, punibile ai sensi dei CC.CC.NN.LL. vigenti con sanzioni fino alla risoluzione del rapporto di lavoro, a seconda della gravità del fatto.
2. In caso di violazioni di cui al comma 1, si rinvia alle disposizioni normative e contrattuali vigenti in materia di procedimenti disciplinari e relative sanzioni.

Art. 21

(Assicurazione)

1. Il personale sanitario dipendente che effettua la libera professione o è di supporto alla stessa usufruisce delle coperture assicurative (R.c.T., R.c.o. e Tutela Legale) e dei relativi massimali previsti per il personale dipendente in attività ordinaria.
2. Ai sensi della normativa di legge e dei CC.CC.NN.LL. vigenti, nonché della regolamentazione regionale in materia, l'Azienda garantisce la copertura assicurativa della responsabilità civile dei dirigenti per le eventuali conseguenze derivanti da azioni giudiziali dei terzi, relativamente all'ALPI, compresa la forma allargata, senza diritto di rivalsa, salvo le ipotesi di dolo o colpa grave. È fatta salva, secondo le vigenti disposizioni contrattuali, la facoltà dei dirigenti di aderire a polizze integrative a copertura della colpa grave con onere a carico dei medesimi.
3. La proposta di contratto assicurativo deve acquisire il preventivo parere consultivo da parte delle OO.SS. della dirigenza medica



SEZIONE II ASPETTI ECONOMICI GENERALI

Art. 22

(Determinazione del Montante Ripartibile)

1. Il montante ripartibile (MR) costituisce la porzione della tariffa fatturata per la prestazione libero-professionale – di qualsivoglia tipologia – che si ottiene detraendo dalla stessa le quote non destinate a forme di remunerazione del personale, ossia: quota a favore dell'Azienda, recupero dei costi vivi legati alla prestazione ed oneri fiscali. Tale porzione del prezzo finale costituisce pertanto la parte dei proventi soggetta a riparto tra il titolare della prestazione (singolo professionista o équipe), il personale che interviene in attività di supporto diretto e l'accantonamento dei fondi comuni previsti.
2. Si individuano in particolare le seguenti condizioni:
 - ◆ prestazioni ad alta complessità che comportano uso di locali, attrezzature, farmaci e presidi; tali sono le prestazioni i cui costi variabili sono contenuti nella fascia tra $> 5\% \leq 10\%$ della tariffa. In tal caso viene detratto dal fatturato il 18% a ristoro dei costi vivi ed il 5% a favore dell'Azienda; sull'importo restante viene detratta l'I.R.A.P. di competenza (in atto 8,5 %). La differenza così ottenuta costituisce il montante ripartibile;
 - ◆ prestazioni a media complessità che comportano uso di locali, strumentazione, farmaci e presidi; tali sono le prestazioni i cui costi variabili sono contenuti nella fascia tra $0 \leq 5\%$ della tariffa. In tal caso viene detratto dal fatturato l'8% a ristoro dei costi vivi ed il 5% a favore dell'Azienda; sull'importo restante viene detratta l'I.R.A.P. di competenza (in atto 8,5 %). La differenza così ottenuta costituisce il montante ripartibile;
 - ◆ prestazioni a bassa complessità che non comportano uso di locali, strumentazione, farmaci e presidi, ma che richiedono comunque l'impegno di uffici amministrativi (per attività di incasso, fatturazione, invio delle fatture agli utenti); tali sono le prestazioni effettuate presso gli studi medici convenzionati, nei termini consentiti dalla vigente normativa, le prestazioni erogate nell'ambito di rapporti convenzionali con altre strutture, i consulti, le perizie e le certificazioni rese per conto dell'INAIL. In tal caso viene detratto dal fatturato il 5% a ristoro dei costi vivi ed il 5% a favore dell'Azienda; sull'importo restante viene detratta l'I.R.A.P. di competenza (in atto 8,5 %). La differenza così ottenuta costituisce il montante ripartibile;



- ♦ prestazioni i cui costi sono assorbiti dal concorso del S.S.N. oppure a carico dell'utente; tali sono le prestazioni rese in costanza di ricovero (valore del DRG a carico del S.S.N. e dell'utente per la parte non riconosciuta dal S.S.N.), le prestazioni chirurgiche ambulatoriali a bassa complessità operativa e assistenziale (oneri a carico dell'utente), le prestazioni rese in costanza di ricovero presso strutture private convenzionate non accreditate, nei termini consentiti dalla vigente normativa (oneri a carico dell'utente). In tal caso dal fatturato viene detratto il 5% a favore dell'Azienda; sull'importo restante viene detratta l'I.R.A.P di competenza (in atto 8,5 %). La differenza così ottenuta costituisce il montante ripartibile.
- 3. Per effetto delle indicazioni della circolare I.N.P.S. n.57 del 20.04.2012, i compensi derivanti dal montante ripartibile e non, destinati al personale titolare delle prestazioni sono soggetti alla ritenuta del 23,8 % quale ristoro dei costi vivi (CPDEL/CPS) in atto.
- 4. Ai sensi della L.120/2007 aggiornata con D.L. 158/2012 convertito con L. 189/2012 una somma pari al 5 per cento del compenso del libero professionista viene trattenuta dall'Azienda per essere vincolata ad interventi di prevenzione ovvero volti alla riduzione delle liste d'attesa.

Art. 23

(Suddivisione di proventi assegnati ad équipes)

1. Laddove, in conformità a quanto previsto dal presente Regolamento, sia prevista l'attribuzione di proventi ad un'équipe, costituita da dirigenti medici e/o sanitari, la composizione della stessa, nonché la suddivisione dei proventi tra i suoi componenti, da esprimersi per quote, risultano da un atto sottoscritto da tutti gli interessati, consegnato alla Direzione Sanitaria e all'U.O. Gestione Risorse Economico-Finanziarie (Mod. ALPI 2 allegato).
2. Per quanto riguarda i dirigenti medici e sanitari facenti parte di équipes, in assenza di diversa determinazione da parte dell'équipe, le quote verranno assegnate come segue:

a) Dirigenti di Struttura Complessa	Quota individuale 2.0
b) Dirigenti di Struttura Semplice	Quota individuale 1.4
c) Referente con ruolo di Responsabile dell'assistenza	Quota individuale 1.0
d) Professionista Esperto	
e) Professionista di recente inserimento	Quota individuale 0.8

3. Ai fini della suddivisione di proventi dell'équipe tra i sanitari che ne fanno parte, ogni mese il responsabile della Struttura alla quale l'équipe afferisce conferma le quote stabilite in base a quanto disposto dal precedente comma 1 o, alternativamente, dal precedente comma 2; tuttavia,



qualora, sulla base dell'effettiva, oggettivabile e documentabile partecipazione alla resa delle prestazioni libero-professionali l'apporto di uno o più componenti dell'équipe risulti diverso rispetto a quanto stabilito, il responsabile della Struttura interessata riformula le quote per la suddivisione dei proventi dell'équipe in conformità a tale condizione. Mensilmente, sia la conferma delle quote, sia un'eventuale modificazione delle stesse devono essere effettuate trasmettendo all'U.O. Gestione Risorse Economico-Finanziarie il Mod. ALPI 2, sottoscritto dal solo responsabile della Struttura, in tempi utili per l'esecuzione del riparto.

Art. 24 **(Remunerazione del personale di supporto)**

1. Supporto indiretto e supporto di collaborazione. Sul Montante Ripartibile determinato sui proventi derivanti dall'ALPI, compresa l'attività resa in via straordinaria in sedi esterne integrative degli spazi aziendali, viene accantonato il 4% "Fondo comune per il personale di supporto indiretto", da ripartire come segue:

S1 0,04% a favore del personale di supporto di cui all'art. 6, comma 3, sub S1) del presente Regolamento. Il percepimento di quote dal Fondo comune aziendale di perequazione della dirigenza medica e sanitaria di cui al successivo art. 43 preclude l'accesso al presente fondo, che quindi confluisce nel successivo fondo S2;

S2 3,96% a favore del personale di supporto di cui all'art. 6, comma 3, sub S2) del presente Regolamento. In particolare:

3,33% a favore del personale di supporto indiretto;

0,63% a favore del personale di supporto di collaborazione, la cui remunerazione avviene anche mediante l'utilizzo delle eventuali quote di cui al precedente art. 6, comma 5.

2. Nel rispetto dell'art. 3, comma 2, lettera d, la remunerazione del personale di supporto indiretto di cui ai fondi S1 ed S2 avviene anche mediante l'utilizzo di parte dei proventi dell'ALPI nella misura di una quota pari al 4%. Tale eventuale remunerazione, che non si applica al personale di supporto di collaborazione, avviene in proporzione diretta al servizio prestato.

3. Quanto complessivamente destinato al personale che svolge attività di supporto di collaborazione, identificato coerentemente a quanto descritto nel precedente art. 9, viene ripartito in quote individuali preventivamente stabilite dall'Azienda, in accordo con i responsabili delle Strutture, dei Servizi e degli Uffici coinvolti, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a. Personale la cui attività istituzionale riguarda direttamente, per la totalità o per una parte dell'impegno previsto, l'ALPI:



- le attività rivolte all'attività libero-professionale che rientrano nelle tipologie dei compiti assegnati istituzionalmente ed espletate nell'ambito del normale orario di servizio non costituiscono attività di supporto di collaborazione;
 - le attività rivolte all'attività libero-professionale che, pur rientrando tra le tipologie dei compiti assegnati istituzionalmente, comportano un maggiore impegno rispetto al normale orario di servizio costituiscono attività di supporto di collaborazione limitatamente al maggiore impegno richiesto.
- b. Personale la cui attività istituzionale non riguarda di norma l'ALPI e che in considerazione delle specifiche funzioni svolte fornisce un contributo conforme alla definizione di supporto di collaborazione (art. 9):
- le attività strumentali, funzionali e necessarie allo svolgimento dell'attività libero-professionale che effettivamente determinano sistematicamente un maggiore impegno rispetto al normale orario di servizio costituiscono attività di supporto di collaborazione;
 - qualora le attività strumentali, funzionali e necessarie allo svolgimento dell'attività libero-professionale comportino un maggiore impegno la cui entità sia tanto modesta da sfuggire ad una significativa quantificazione, sebbene sussistano le condizioni per un appropriato riconoscimento dell'attività di supporto di collaborazione, potranno essere più opportunamente ricondotte ad attività di supporto secondo la forma indiretta.
- c. Per ognuno dei dipendenti identificati nel rispetto di quanto descritto nei precedenti punti a) e b), l'Azienda definisce, sentiti i responsabili delle Strutture, dei Servizi e degli Uffici coinvolti e sulla base della quantificazione del maggiore impegno richiesto rispetto al normale orario di servizio, l'assegnazione delle quote per la remunerazione del personale di supporto di collaborazione;
- d. Al fine di tenere conto di possibili variazioni dell'impegno individuale che eccede il normale orario di servizio che possono verificarsi a causa di variazioni dell'organico assegnato alle Strutture, ai Servizi ed agli Uffici coinvolti nelle attività di supporto di collaborazione, della revisione o della nuova istituzione di procedure e modalità organizzative connesse all'ALPI o di altri possibili motivi, l'assegnazione delle quote di cui al precedente punto c) è oggetto di revisione annuale.

Qualora la quota spettante al dipendente che effettua attività di supporto di collaborazione risulti inferiore a quella assegnata al personale del medesimo profilo che attinge dal fondo comune per il supporto indiretto (personale art. 6, comma 3, sub. S2), la differenza verrà garantita attingendo dal suddetto fondo.



4. Supporto diretto. Al personale di supporto diretto, per le prestazioni supportate verranno corrisposte le quote appositamente indicate nelle modalità di riparto descritte dal presente Regolamento. Qualora la quota spettante al dipendente che effettua attività di supporto diretto risulti inferiore a quella assegnata al personale del medesimo profilo che attinge dal fondo comune per il supporto indiretto (personale art. 6, comma 3, sub. S2), la differenza verrà garantita attingendo dal suddetto fondo.

Art. 25 **(Debito orario)**

1. Titolari delle prestazioni libero-professionali. L'attività libero-professionale esercitata fuori orario di servizio, regolarmente segnalata attraverso gli appositi rilevatori di timbratura, così come l'attività svolta al di fuori degli spazi fisici dell'Azienda (es. attività rese in via straordinaria in sedi esterne) non comportano debito orario.
I titolari delle prestazioni che svolgono l'ALPI all'interno degli spazi aziendali presso Servizi che, per effettivi vincoli tecnico-organizzativi eseguono l'attività in continuità temporale con quella istituzionale, maturano un debito orario nei confronti dell'Azienda secondo quanto indicato nell'art. 27. In tale condizione, mensilmente, la U.O. Gestione delle Risorse Umane determina i debiti orari individuali e ne comunica l'entità a ciascun operatore; il recupero del debito orario dovrà avvenire entro un anno.
2. Attività di supporto diretto. Al pari dell'ALPI esercitata dai titolari delle prestazioni, anche l'attività di supporto diretto deve essere svolta separatamente dall'attività istituzionale e al di fuori del relativo orario di servizio; solo nel caso in cui per ragioni tecnico-organizzative tale attività non possa essere svolta senza interruzione dell'attività istituzionale, essa determina la maturazione di un debito orario da calcolarsi secondo quanto indicato nell'art. 27.
La U.O. Gestione delle Risorse Umane calcola mensilmente il debito orario di ciascun dipendente e lo comunica ai Direttori/Responsabili delle U.O., Servizi ed Uffici di appartenenza, i quali ne danno informazione agli interessati; il recupero del debito orario dovrà avvenire entro un anno, in accordo con il Direttore/Responsabile della struttura di appartenenza.
3. Attività di supporto indiretto. La determinazione del debito orario conseguente alla remunerazione dell'attività di supporto indiretto attraverso i fondi comuni previsti dal presente Regolamento avviene, sulla base di quanto indicato nell'art. 27, di norma entro il mese di gennaio.
La U.O. Gestione delle Risorse Umane calcola il debito orario di ciascun dipendente remunerato attraverso il fondo comune per l'attività di supporto indiretto in seguito all'esecuzione periodica del riparto del fondo stesso e lo comunica ai Direttori/Responsabili delle U.O., Servizi ed Uffici di appartenenza, i quali ne danno informazione agli interessati; il recupero del debito orario dovrà avvenire entro il primo semestre dell'anno successivo.



4. Attività di supporto di collaborazione. Al pari dell'ALPI esercitata dai titolari delle prestazioni, anche l'attività di supporto di collaborazione deve essere svolta separatamente dall'attività istituzionale e al di fuori del relativo orario di servizio; solo nel caso in cui per ragioni tecnico-organizzative tale attività non possa essere svolta senza interruzione dell'attività istituzionale, essa determina la maturazione di un debito orario da calcolarsi secondo quanto indicato nell'art. 27.

La U.O. Gestione delle Risorse Umane calcola mensilmente il debito orario di ciascun dipendente e lo comunica ai Direttori/Responsabili delle U.O., Servizi ed Uffici di appartenenza, i quali ne danno informazione agli interessati; il recupero del debito orario dovrà avvenire entro un anno, in accordo con il Direttore/Responsabile della struttura di appartenenza.

5. Il computo del debito orario terrà conto anche delle frazioni di ora.

Art. 26

(Pagamento dei proventi)

1. I proventi dell'ALPI sono liquidabili al personale della dirigenza medica e sanitaria ed al personale di supporto subordinatamente all'incasso degli stessi.
2. L'Azienda provvede alla contabilizzazione delle competenze ed al pagamento dei proventi, secondo i criteri prefissati dal presente Regolamento e secondo le competenze indicate nell'art. 18 del presente Regolamento, nel secondo mese successivo al versamento dei proventi al Tesoriere dell'ente. Gli importi accantonati nell'anno per i fondi comuni per la remunerazione dell'attività di supporto indiretto vengono invece ripartiti in due rate, la seconda delle quali verrà erogata in seguito all'approvazione del bilancio dell'ALPI.

Art. 27

(Parametri economici)

Il presente articolo raccoglie i diversi parametri economici stabiliti dal presente Regolamento:



1. DETERMINAZIONE DEL DEBITO ORARIO

CATEGORIA PERSONALE	DEBITO ORARIO
Dirigenti titolari di prestazioni eseguite in continuità temporale con l'attività istituzionale	1 ORA/200,00 €
Attività di supporto diretto, di collaborazione e indiretto eseguita in continuità temporale con l'attività istituzionale - CATEGORIE D, DS, C, BS	1 ORA/55,00 €
Attività di supporto diretto, di collaborazione e indiretto eseguita in continuità temporale con l'attività istituzionale - CATEGORIE A E B	1 ORA/40,00 €

2. IMPORTI DI RIFERIMENTO PER ALCUNE PRESTAZIONI LIBERO-PROFESSIONALI

Visite specialistiche ambulatoriali - Tariffa minima	80,00 €
Visite specialistiche ambulatoriali - Tariffa massima	250,00 €
Assistenza medica	155,00 €/DIE

3. RETTE DI DEGENZA

Sede centrale - Ricovero ordinario	400,00 €/DIE + I.V.A.
Sede centrale - Ricovero diurno	400,00 €/DIE + I.V.A.
Sede di via Isocrate - Ricovero ordinario	320,00 €/DIE + I.V.A.
Sede di via Isocrate - Ricovero diurno	320,00 €/DIE + I.V.A.



SEZIONE III

ATTIVITÀ LIBERO-PROFESSIONALE AMBULATORIALE

Art. 28

(Articolazione e modalità di esercizio per l'ALPI ambulatoriale)

Attività libero-professionale ambulatoriale presso gli spazi interni dell'Azienda

1. I dirigenti medici che hanno optato per l'esclusività del rapporto professionale possono esercitare l'ALPI ambulatoriale presso l'ambulatorio ALPA, gli Ambulatori della sede di via Isocrate o altri spazi interni deputati all'erogazione di specifiche prestazioni, in modo tale che l'attività non risulti in contrasto con le finalità dell'attività istituzionale e garantisca l'integrale assolvimento dei compiti di istituto.
2. Il sanitario interessato, mediante modulo (Mod. ALPI 3 allegato) disponibile presso l'Ufficio Libera Professione, esprime la volontà di esercitare la libera professione negli spazi interni dell'Azienda indicando i giorni, gli orari e le tariffe delle prestazioni. In seguito all'autorizzazione del Direttore Generale, il professionista si impegna a garantire la propria presenza negli orari e nei giorni di visita concordati.
3. Il personale amministrativo dell'Ufficio Libera Professione gestisce le prenotazioni dei pazienti e le agende informatizzate dei professionisti, fornisce informazioni in merito alle tariffe, esegue l'accettazione amministrativa del paziente e sovrintende alla fatturazione e alla riscossione delle prestazioni erogate.
4. Eventuali ulteriori prestazioni, ritenute necessarie per il completamento del percorso diagnostico/terapeutico dal professionista nell'esercizio dell'ALPI ambulatoriale, devono essere sempre erogate in regime libero-professionale.

Attività libero-professionale ambulatoriale allargata (presso gli studi privati)

5. Fino alla realizzazione di strutture e spazi idonei all'esercizio dell'attività libero-professionale in regime ambulatoriale, la normativa consente al personale della dirigenza medica che abbia optato per l'esercizio dell'ALPI l'utilizzo degli studi professionali privati per lo svolgimento di tale attività, senza oneri aggiuntivi a carico dell'Azienda.



6. L'esercizio dell'attività presso gli studi privati deve essere preventivamente autorizzato: il dirigente medico deve pertanto presentare specifica richiesta mediante il modulo (Mod. ALPI 4 allegato), disponibile presso l'Ufficio Libera Professione, da riconsegnare allo stesso. La domanda deve indicare: la sede dello studio, le tipologie delle prestazioni erogabili e le relative tariffe e gli orari e i giorni di effettuazione delle prestazioni, che devono essere compatibili con gli obblighi istituzionali. L'autorizzazione è accordata dal Direttore Generale in forma scritta. Pertanto, il professionista è tenuto ad effettuare presso lo studio solamente le prestazioni autorizzate, secondo le modalità concordate. Nessun'altra attività libero-professionale può essere svolta al di fuori dell'Azienda in assenza di espressa autorizzazione del Direttore Generale.
7. La prenotazione delle prestazioni avviene esclusivamente tramite uffici e personale dell'Azienda per mezzo della predisposizione di agende personalizzate. Tali agende tengono conto del calendario, degli orari, delle tipologie di prestazioni e delle tariffe comunicate dal dirigente medico e concordate con l'Azienda. Ai fini della fatturazione della visita presso lo studio privato, all'atto della prenotazione, il paziente dovrà fornire il proprio nome, cognome, luogo e data di nascita e indirizzo completo.
8. L'incasso della prestazione deve essere effettuato di norma presso le casse dell'Azienda o tramite versamento **anticipato** secondo le seguenti modalità:

conto corrente postale n. 30704209 intestato a *Istituto Ortopedico Gaetano Pini* - Servizio di Tesoreria;

conto corrente bancario n. 441938 c/o Banca Intesa S.Paolo intestato a: *Istituto Ortopedico Gaetano Pini* - IBAN IT50K0306909454000000441938, ABI 3069, CAB 9454.

Si precisa, inoltre, che per il riparto del compenso è indispensabile la chiarezza della causale.

In casi eccezionali, per agevolare l'utenza con difficoltà motorie o altri problemi di salute, l'incasso dei corrispettivi può essere effettuato, in contanti o tramite assegno, dal dirigente medico che rilascia ricevuta provvisoria, non valida ai fini fiscali, da consegnare entro 7 giorni per l'emissione della relativa fattura. Il dirigente medico provvede al versamento per l'intero ammontare (100%) entro 15 giorni dalla effettuazione della prestazione sul conto corrente bancario dell'ospedale;

9. L'attività deve essere svolta nell'ambito del territorio della regione (D.P.C.M. 27-03-2000, art.7: attività ambulatoriale); al di fuori della stessa possono essere autorizzate solo prestazioni occasionali.



Attività libero-professionale ambulatoriale in convenzione

10. L'esercizio dell'attività libero-professionale ambulatoriale presso strutture esterne, nei termini consentiti dalla vigente normativa, è consentito solo mediante convenzione tra l'Azienda e gli stessi, previo parere favorevole espresso dalla Direzione Strategica aziendale, secondo la normativa in materia. Il sanitario si impegna a svolgere l'attività secondo le condizioni economiche e le modalità organizzative, operative, di fatturazione e di incasso regolate dall'atto convenzionale.

Art. 29

(Spazi riservati all'esercizio dell'ALPI ambulatoriale)

1. Visite specialistiche e altre prestazioni mediche. visite di tutte le specialità e le prestazioni mediche vengono eseguite presso le sale visita dell'Ambulatorio ALPA o degli Ambulatori di via Isocrate. Le medesime prestazioni possono essere erogate, in via straordinaria ed in attuazione delle disposizioni di legge, presso gli studi privati autorizzati e le strutture esterne convenzionate con l'Azienda.
2. Prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio. Le prestazioni diagnostiche vengono eseguite nei locali di ciascuna Unità Operativa; i prelievi vengono eseguiti nella sala prelievi presso il Centro Trasfusionale.
3. Prestazioni di riabilitazione. Tali prestazioni vengono effettuate nei locali destinati alle attività del Dipartimento di Medicina Fisica e Riabilitazione.
4. Prestazioni chirurgiche ambulatoriali a bassa complessità operativa e assistenziale. Prestazioni erogate negli spazi aziendali individuati, appositamente attrezzati e idonei per l'esecuzione delle stesse.

Art. 30

(Modalità di prenotazione delle prestazioni ALPI ambulatoriali)

1. La prenotazione delle prestazioni ambulatoriali, nelle diverse articolazioni, compresa la forma allargata, avviene esclusivamente tramite uffici e personale dell'Azienda per mezzo della predisposizione di agende personalizzate. Tali agende tengono conto del calendario, degli orari, delle tipologie di prestazioni e delle tariffe.
2. Nel caso in cui la prestazioni richiesta sia erogata individualmente e l'utente non specifichi il nome del medico prescelto, l'incaricato che riceve la prenotazione assegna la visita allo



specialista disponibile nel giorno e ora richiesti dal paziente, seguendo, per quanto possibile, un criterio di equa distribuzione delle prestazioni.

3. Visite specialistiche e altre prestazioni mediche. Le visite possono essere prenotate telefonicamente o direttamente presso l'ufficio ALPA e la Sede di via Isocrate. L'operatore che riceve le prenotazioni fissa l'appuntamento consultando le agende personalizzate all'uopo predisposte.
Il paziente, all'atto della prenotazione, deve essere informato dell'onere finanziario che dovrà sostenere.
4. Altre prestazioni ambulatoriali, di diagnostica strumentale e di laboratorio. Tali prestazioni possono essere prenotate, telefonicamente o direttamente, presso l'ufficio ALPA, la Sede di via Isocrate o presso i Servizi interessati qualora la prenotazione delle prestazioni sia gestita dagli stessi.
Fanno eccezione le prestazioni diagnostiche più comuni del Laboratorio di analisi e del Centro trasfusionale, che vengono effettuate senza prenotazione durante l'orario di esecuzione dei prelievi.
Il servizio di prenotazione presso i Servizi interessati è in funzione durante l'orario di attività degli stessi.
5. Perizie medico-legali e perizie radiologiche medico-legali. Di norma, il contatto avviene direttamente con il medico prescelto e, solo al momento del pagamento, vengono coinvolti gli Uffici preposti all'emissione della fattura e all'incasso dei proventi.
6. Prestazioni chirurgiche ambulatoriali a bassa complessità operativa e assistenziale. Le prestazioni vengono prenotate secondo le stesse modalità previste per le visite specialistiche e le prestazioni mediche ambulatoriali.

Art. 31

(Fatturazione e riscossione per l'ALPI ambulatoriale)

1. La riscossione dei corrispettivi delle prestazioni ambulatoriali rese in regime di libera professione avviene contestualmente all'erogazione delle prestazioni stesse, con rilascio di conforme fattura. La riscossione è effettuata presso le casse dell'Azienda o tramite versamento al Tesoriere dell'Azienda.
2. In casi eccezionali, esclusivamente per la forma allargata, l'incasso dei corrispettivi può essere effettuato direttamente dal professionista, che rilascia ricevuta provvisoria non valida ai fini fiscali, da consegnare entro sette giorni all'Ufficio Libera Professione per l'emissione della fattura ed il relativo invio al paziente. In tal caso, il professionista provvede, tramite il Tesoriere,



al versamento all'Azienda dell'intero ammontare riscosso entro quindici giorni dall'effettuazione della prestazione.

Art. 32

(Modalità di riparto del Montante Ripartibile per l'ALPI ambulatoriale)

1. VISITE DI QUALSIASI SPECIALITÀ (PRESTAZIONI A MEDIA COMPLESSITÀ)

Le tariffe sono stabilite d'intesa con la Direzione Sanitaria; gli importi minimo e massimo sono indicati nell'art. 27.

Modalità di riparto del Montante Ripartibile

89,20% Quota a favore del medico prescelto

1,80% Quota a favore del personale di supporto diretto

L'attività di supporto diretto viene svolta in continuità oraria con l'attività istituzionale, determinando la maturazione di un debito orario da calcolarsi secondo quanto previsto dall'art. 27.

5,00% Quota a favore del fondo comune aziendale di perequazione della dirigenza medica e sanitaria

4,00% Quota a favore del personale di cui all'art. 6, comma 3, sub S1) e S2), ripartita secondo quanto indicato nell'art. 24

2. PRESTAZIONI SEMPLICI DI QUALSIASI SPECIALITÀ (PRESTAZIONI A MEDIA COMPLESSITÀ)

L'importo applicato è quello del tariffario ALPI in vigore.

Modalità di riparto del Montante Ripartibile

91,00% Quota a favore del medico prescelto o dell'équipe

Qualora la titolarità della prestazione sia riferita ad un'équipe, la relativa quota sarà suddivisa tra i componenti in conformità a quanto stabilito dall'art. 23.

5,00% Quota a favore del fondo comune aziendale di perequazione della dirigenza medica e sanitaria

4,00% Quota a favore del personale di cui all'art. 6, comma 3, sub S1) e S2), ripartita secondo quanto indicato nell'art. 24.

3. PRESTAZIONI DI DIAGNOSTICA STRUMENTALE E DI LABORATORIO (PRESTAZIONI AD ALTA COMPLESSITÀ)

L'importo applicato è quello del tariffario ALPI in vigore.

Modalità di riparto del Montante Ripartibile

76,00% Quota favore del medico prescelto o dell'équipe



Qualora la titolarità della prestazione sia riferita ad un'équipe, la relativa quota sarà suddivisa tra i componenti in conformità a quanto stabilito dall'art. 23.

15,00% Quota a favore del personale di supporto diretto

L'attività di supporto diretto viene svolta in continuità oraria con l'attività istituzionale, determinando la maturazione di un debito orario da calcolarsi secondo quanto previsto dall'art. 27.

5,00% Quota a favore del fondo comune aziendale di perequazione della dirigenza medica e sanitaria

4,00% Quota a favore del personale di cui all'art. 6, comma 3, sub S1) e S2), ripartita secondo quanto indicato nell'art. 24.

4. PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE (PRESTAZIONI A MEDIA COMPLESSITÀ)

L'importo applicato è quello del tariffario ALPI in vigore.

Modalità di riparto del Montante Ripartibile

11,00% Quota a favore del medico specialista che redige il piano di trattamento

80,00% Quota a favore del personale di supporto diretto (singolo fisioterapista)

L'attività di supporto diretto viene svolta in continuità oraria con l'attività istituzionale, determinando la maturazione di un debito orario da calcolarsi secondo quanto previsto dall'art. 27.

5,00% Quota a favore del fondo comune aziendale di perequazione della dirigenza medica e sanitaria

4,00% Quota a favore del personale di cui all'art. 6, comma 3, sub S1) e S2), ripartita secondo quanto indicato nell'art. 24.

5. PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE CON USO DI ATTREZZATURE (PRESTAZIONI AD ALTA COMPLESSITÀ)

L'importo applicato è quello del tariffario ALPI in vigore.

Modalità di riparto del Montante Ripartibile

11,00% Quota a favore del medico specialista che redige il piano di trattamento

80,00% Quota a favore del personale di supporto diretto (équipe fisioterapisti)

L'attività di supporto diretto viene svolta in continuità oraria con l'attività istituzionale, determinando la maturazione di un debito orario da calcolarsi secondo quanto previsto dall'art. 27.

5,00% Quota a favore del fondo comune aziendale di perequazione della dirigenza medica e sanitaria



4,00% Quota a favore del personale di cui all'art. 6, comma 3, sub S1) e S2), ripartita secondo quanto indicato nell'art. 24.

6. PERIZIE E PERIZIE RADIOLOGICHE MEDICO-LEGALI (PRESTAZIONI A BASSA COMPLESSITÀ)

L'importo di ciascuna relazione medico-legale sarà determinato dal medico a seconda della complessità del caso esaminato.

Modalità di riparto del Montante Ripartibile

91,00% Quota a favore del medico prescelto

5,00% Quota a favore del fondo comune aziendale di perequazione della dirigenza medica e sanitaria

4,00% Quota a favore del personale di cui all'art. 6, comma 3, sub S1) e S2), ripartita secondo quanto indicato nell'art. 24.

7. VISITE SPECIALISTICHE E PRESTAZIONI SEMPLICI EROGATE IN VIA STRAORDINARIA IN SEDI ESTERNE INTEGRATIVE DEGLI SPAZI AZIENDALI (PRESTAZIONI A BASSA COMPLESSITÀ)

Le tariffe sono stabilite d'intesa con la Direzione Sanitaria; gli importi minimo e massimo sono indicati nell'art. 27.

Modalità di riparto del Montante Ripartibile

91,00% Quota a favore del medico prescelto

5,00% Quota a favore del fondo comune aziendale di perequazione della dirigenza medica e sanitaria

4,00% Quota a favore del personale di cui all'art. 6, comma 3, sub S1) e S2), ripartita secondo quanto indicato nell'art. 24.

8. PRESTAZIONI CHIRURGICHE AMBULATORIALI A BASSA COMPLESSITÀ OPERATIVA E ASSISTENZIALE (PRESTAZIONI CON ONERI A CARICO DELL'UTENTE O DEL SSN)

L'importo applicato è quello del tariffario ALPI in vigore.

Modalità di riparto del Montante Ripartibile

88,00% Quota a favore del medico prescelto

Qualora nell'ambito della Divisione alla quale fa capo il medico prescelto i medici aderenti all'ALPI abbiano individuato, secondo le modalità espresse nel precedente art. 23, un'équipe coadiuvante divisionale, la quota viene ridotta al 73,00% ed il restante 15,00% viene attribuito a tale équipe.

3,00% Quota a favore del personale di supporto diretto del Blocco Operatorio

L'attività di supporto diretto viene svolta in continuità oraria con l'attività istituzionale, determinando la maturazione di un debito orario da calcolarsi secondo quanto previsto dall'art. 27.



- 5,00%** Quota a favore del fondo comune aziendale di perequazione della dirigenza medica e sanitaria
- 4,00%** Quota a favore del personale di cui all'art. 6, comma 3, sub S1) e S2), ripartita secondo quanto indicato nell'art. 24.

Al paziente vengono inoltre addebitate le seguenti voci:

a) QUOTA DA NOMENCLATORE TARIFFARIO

Al paziente viene addebitato l'importo corrispondente alla remunerazione regionale per l'esecuzione della prestazione chirurgica come da Nomenclatore Tariffario vigente.

b) PRESTAZIONI ANESTESIOLOGICHE

La quota di cui al punto precedente è da considerarsi comprensiva della prestazione anestesiologicala qualora questa venga direttamente erogata dal chirurgo. Nel caso in cui si renda necessario l'intervento dell'anestesista, la prestazione anestesiologicala verrà erogata in regime libero-professionale e valorizzata in ragione del 25% della tariffa applicata alla prestazione chirurgica.

Modalità di riparto del Montante Ripartibile

- 91,00%** Quota a favore dell'équipe anestesiologicala
- 5,00%** Quota a favore del fondo comune aziendale di perequazione della dirigenza medica e sanitaria
- 4,00%** Quota a favore del personale di cui all'art. 6, comma 3, sub S1) e S2), ripartita secondo quanto indicato nell'art. 24.



SEZIONE IV ATTIVITÀ LIBERO-PROFESSIONALE IN REGIME DI RICOVERO

Art. 33

(Articolazione e modalità di esercizio per l'ALPI in regime di ricovero)

1. L'attività libero-professionale in regime di ricovero si svolge all'interno delle strutture dell'Azienda. Tutti i dirigenti medici che hanno optato per l'esclusività del rapporto professionale possono esercitare la libera professione in regime di ricovero negli spazi descritti nel successivo articolo, in modo tale che la stessa non risulti in contrasto con le finalità dell'attività istituzionale e garantisca l'integrale assolvimento dei compiti di istituto.
2. Il sanitario interessato, mediante modulo (Mod. ALPI 5 allegato) disponibile presso l'Ufficio Libera Professione, esprime la volontà di effettuare la libera professione in regime di ricovero negli spazi interni dell'Azienda. In seguito, all'autorizzazione del Direttore Generale, il professionista si impegna ad esercitare detta attività in conformità a quanto previsto dal presente Regolamento.
3. Le prestazioni libero-professionali rese in regime di ricovero riguardano:
 - ricovero ordinario o diurno con atto operatorio;
 - ricovero ordinario o diurno con prestazioni specialistiche ortopediche non chirurgiche;
 - ricovero ordinario o diurno con prestazioni specialistiche mediche;
 - ricovero ordinario o diurno con prestazioni riabilitative;
 - prestazioni di ricovero erogate in via straordinaria in sedi esterne integrative degli spazi aziendali.

Art. 34

(Spazi riservati all'esercizio dell'ALPI in regime di ricovero)

1. Il ricovero in regime libero-professionale è garantito, presso la sede di piazza Cardinal Ferrari, da spazi separati e distinti, attrezzati con camere singole caratterizzate da maggior comfort alberghiero (Reparto Clinica Santa Sofia); presso la sede di via Isocrate, ognuno dei reparti di degenza riserva a tale attività una camera.



2. Solo in casi di accertata saturazione dei posti letto e/o degli spazi operatori, attestata dal Direttore Sanitario, al dirigente medico che abbia optato per l'esercizio dell'ALPI è consentito recarsi presso strutture sanitarie non accreditate con il S.S.N. con le quali esiste un rapporto convenzionale.

Art. 35

(Modalità di prenotazione delle prestazioni ALPI in regime di ricovero)

1. La prenotazione del ricovero avviene presso l'Ufficio Libera Professione su richiesta esplicita dell'utente. Il paziente o un suo delegato concorda la data di ricovero, che può avvenire anche il giorno stesso, in subordine alla disponibilità della camera e degli eventuali spazi operatori e previo accordo con il professionista prescelto.
2. Il personale dell'Ufficio Libera Professione redige e consegna al paziente il preventivo di spesa.

Art. 36

(Modalità di accettazione dell'ALPI in regime di ricovero)

1. Ricoveri programmati. L'accettazione dei pazienti avviene presso l'Ufficio Libera Professione.
2. Ricoveri non programmati. Se il ricovero non programmato avviene durante l'orario di apertura dell'Ufficio Libera Professione, le modalità sono le stesse previste per i ricoveri programmati, in caso contrario l'accettazione avviene tramite il personale infermieristico di reparto.
3. In entrambi i casi il personale dell'Ufficio Libera Professione sottopone al paziente, per la sottoscrizione, il documento di accettazione delle condizioni di ricovero (Mod. ALPI 6 allegato), nonché il preventivo di spesa.
4. Al momento del ricovero viene richiesto al paziente o ad un suo delegato un acconto pari al 60% dell'ammontare della spesa preventivata. Il pagamento del saldo deve essere effettuato all'atto della dimissione del paziente.
L'acconto non è dovuto dai pazienti titolari di assicurazioni e fondi integrativi convenzionati con l'Azienda in forma diretta.

Art. 37

(Rilevazione delle prestazioni eseguite nel corso del ricovero ALPI)

1. Tutti i dirigenti medici che esercitano l'ALPI in regime di ricovero registrano il tipo e la quantità delle singole prestazioni libero-professionali svolte nel corso della degenza e le comunicano all'Ufficio Libera Professione allo scopo di:



- consentire l'effettuazione del conteggio dell'importo da addebitare;
 - documentare la partecipazione degli operatori coinvolti.
2. All'atto della dimissione del paziente, per consentire i successivi adempimenti di ordine economico e in particolare un corretto riparto dei proventi, è indispensabile che il professionista trasmetta all'Ufficio Libera Professione la scheda (Mod. ALPI 7 allegato), debitamente compilata e sottoscritta.

Art. 38

(Fatturazione e riscossione per l'ALPI in regime di ricovero)

1. All'atto della dimissione, l'Ufficio Libera Professione rilascia al paziente o a un suo delegato regolare fattura delle prestazioni rese e provvede al relativo incasso.
2. Qualora il paziente sia assistito da assicurazioni direttamente convenzionate con l'Azienda, il pagamento delle prestazioni verrà effettuato dall'ente assicurativo interessato secondo le modalità previste dal relativo atto convenzionale.
3. Nel caso in cui l'Ente assicurativo non liquidi le prestazioni entro sei mesi dalla data dell'invio della documentazione da parte dell'Azienda, quanto dovuto deve essere richiesto direttamente al paziente, come previsto nelle condizioni di ricovero sottoposte ad accettazione dello stesso (Mod. ALPI-6 allegato).
4. In caso di morosità, la riscossione deve essere effettuata in via coatta tramite la Società di riscossione convenzionata con l'Azienda.

Art. 39

(Modalità di riparto del Montante Ripartibile per l'ALPI in regime di ricovero)

1. RICOVERO ORDINARIO O DIURNO CON ATTO OPERATORIO (PRESTAZIONI CON ONERI A CARICO DELL'UTENTE O DEL SSN)

Al paziente vengono addebitate, ove vengano eseguite, le seguenti prestazioni:

- a) Atto operatorio (prestazioni distinte per ogni chirurgo coinvolto)
- b) Retta di degenza
- c) Quota DRG
- d) Partecipazione alla spesa protesica
- e) Consulenze e consulti esterni
- f) Assistenza medica



- g) Consulti interni e prestazioni erogate dai Servizi Diagnostici e di Supporto
- h) Prestazioni di riabilitazione e prestazioni di riabilitazione con uso di attrezzature

a) ATTO OPERATORIO

Gli importi applicati sono quelli dei tariffari ALPI di ogni specialità presente in Azienda.

Modalità di riparto del Montante Ripartibile di ogni singola tariffa

- 88,00%** Quota a favore del singolo chirurgo
Qualora nell'ambito della Divisione alla quale fa capo il chirurgo prescelto i medici aderenti all'ALPI abbiano individuato, secondo le modalità espresse nel precedente art. 23, un'équipe coadiuvante divisionale, la quota viene ridotta al 73,00% ed il restante 15,00% viene attribuito a tale équipe.
- 3,00%** Quota a favore del personale di supporto diretto del Blocco Operatorio
L'attività di supporto diretto viene svolta in continuità oraria con l'attività istituzionale, determinando la maturazione di un debito orario da calcolarsi secondo quanto previsto dall'art. 27.
- 5,00%** Quota a favore del fondo comune aziendale di perequazione della dirigenza medica e sanitaria
- 4,00%** Quota a favore del personale di cui all'art. 6, comma 3, sub S1) e S2), ripartita secondo quanto indicato nell'art. 24.

b) RETТА DI DEGENZA

L'importo della retta giornaliera di degenza è fissato secondo quanto indicato nell'art. 27.

c) QUOTA DRG

Ai pazienti assistiti dal S.S.N. viene addebitato il 30% del valore del DRG di riferimento, come da Tariffario Regionale; tale percentuale è del 100% per i soggetti non assistiti dal S.S.N.

d) PARTECIPAZIONE ALLA SPESA PROTESICA

L'importo addebitato è pari al 50% del costo della protesi impiantata.

e) CONSULENZE E CONSULTI ESTERNI

L'importo di consulenze e consulti eseguiti da medici esterni all'Azienda è addebitato interamente al paziente che ne abbia fatto richiesta; sarà applicata la tariffa stabilita dallo specialista e l'intero importo verrà a questo successivamente versato.



f) ASSISTENZA MEDICA

L'importo giornaliero é fissato secondo quanto indicato nell'art. 27; viene addebitato dal sedicesimo giorno di degenza ed il relativo montante é ripartito con le modalit  indicate al successivo punto 2 (Ricovero ordinario o diurno con prestazioni specialistiche ortopediche non chirurgiche – voce Assistenza medica).

g) CONSULTI INTERNI E PRESTAZIONI EROGATE DAI SERVIZI DIAGNOSTICI E DI SUPPORTO

Importi applicati

Consulti interni. Qualora si renda necessaria l'erogazione di prestazioni specialistiche non di routine e di particolare impegno professionale, erogabili da dirigenti medici che abbiano optato per l'ALPI, tali prestazioni vengono addebitate al paziente applicando il tariffario libero-professionale dello specialista che effettua la prestazione.

Prestazioni diagnostiche e specialistiche ad esclusione delle prestazioni anestesiolgiche. Le prestazioni eseguite vengono addebitate al paziente facendo riferimento ai tariffari libero-professionali applicati all'erogazione delle medesime prestazioni in regime ambulatoriale.

Prestazioni anestesiolgiche. La prestazione anestesiolgica viene valorizzata in ragione del 25% della tariffa applicata all'atto operatorio al quale si riferisce.

Modalit  di riparto del Montante Ripartibile

In tutti i casi sopra descritti:

- 76,00%** Quota a favore del medico prescelto o dell' quipe
Per le prestazioni anestesiolgiche, essendo la titolarit  della prestazione riferita ad un  quipe, la relativa quota sar  suddivisa tra i componenti in conformit  a quanto stabilito dall'art. 23.
- 15,00%** Quota a favore dell'eventuale personale di supporto diretto
L'eventuale attivit  di supporto diretto viene svolta in continuit  oraria con l'attivit  istituzionale, determinando la maturazione di un debito orario da calcolarsi secondo quanto previsto dall'art. 27.
Qualora non intervenga personale di supporto diretto, la quota confluisce in quella a favore del medico prescelto o dell' quipe.
- 5,00%** Quota a favore del fondo comune aziendale di perequazione della dirigenza medica e sanitaria
- 4,00%** Quota a favore del personale di cui all'art. 6, comma 3, sub S1) e S2), ripartita secondo quanto indicato nell'art. 24.



h) PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE E PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE CON USO DI ATTREZZATURE

Sia per quanto concerne gli importi addebitati, sia per quanto concerne le modalità di riparto, si applica quanto previsto dal presente Regolamento per l'erogazione di questa tipologia di prestazioni in regime ambulatoriale, con la particolarità che, anche per le prestazioni di riabilitazione senza uso di attrezzature, l'attività di supporto diretto viene svolta esclusivamente in équipe.

2. RICOVERO ORDINARIO O DIURNO CON PRESTAZIONI SPECIALISTICHE ORTOPEDICHE NON CHIRURGICHE (PRESTAZIONI CON ONERI A CARICO DELL'UTENTE O DEL SSN)

Al paziente vengono addebitate, ove vengano eseguite, le seguenti prestazioni:

- a) Assistenza medica
- b) Prestazioni incurante
- c) Retta di degenza
- d) Quota DRG
- e) Consulenze e consulti esterni
- f) Consulti interni e prestazioni erogate dai Servizi Diagnostici e di Supporto
- g) Prestazioni di riabilitazione e prestazioni di riabilitazione con uso di attrezzature

a) ASSISTENZA MEDICA

L'importo giornaliero è fissato secondo quanto indicato nell'art. 27.

Modalità di riparto del Montante Ripartibile

- 91,00%** Quota a favore del medico prescelto
Qualora nell'ambito della Divisione alla quale fa capo il medico prescelto i medici aderenti all'ALPI abbiano individuato, secondo le modalità espresse nel precedente art. 23, un'équipe coadiuvante divisionale, la quota viene ridotta al 76,00% ed il restante 15,00% viene attribuito a tale équipe.
- 5,00%** Quota a favore del fondo comune aziendale di perequazione della dirigenza medica e sanitaria
- 4,00%** Quota a favore del personale di cui all'art. 6, comma 3, sub S1) e S2), ripartita secondo quanto indicato nell'art. 24.

b) PRESTAZIONI INCURANTE

L'importo delle prestazioni è fissato dal tariffario L.P. in vigore.

Modalità di riparto del Montante Ripartibile

- 91,00%** Quota a favore del medico prescelto



Qualora nell'ambito della Divisione alla quale fa capo il medico prescelto i medici aderenti all'ALPI abbiano individuato, secondo le modalità espresse nel precedente art. 23, un'équipe coadiuvante divisionale, la quota viene ridotta all'80,00% ed il restante 11,00% viene attribuito a tale équipe.

- 5,00%** Quota a favore del fondo comune aziendale di perequazione della dirigenza medica e sanitaria
- 4,00%** Quota a favore del personale di cui all'art. 6, comma 3, sub S1) e S2), ripartita secondo quanto indicato nell'art. 24.

c) RETТА DI DEGENZA

L'importo della retta giornaliera di degenza è fissato secondo quanto indicato nell'art. 27.

d) QUOTA DRG

Ai pazienti assistiti dal S.S.N. viene addebitato il 30% del valore del DRG di riferimento, come da Tariffario Regionale; tale percentuale è del 100% per i soggetti non assistiti dal S.S.N.

e) CONSULENZE E CONSULTI ESTERNI

L'importo di consulenze e consulti eseguiti da medici esterni all'Azienda è addebitato interamente al paziente che ne abbia fatto richiesta; sarà applicata la tariffa stabilita dallo specialista e l'intero importo verrà a questi successivamente versato.

f) CONSULTI INTERNI E PRESTAZIONI EROGATE DAI SERVIZI DIAGNOSTICI E DI SUPPORTO

Sia per quanto riguarda gli importi applicati, sia per quanto riguarda la ripartizione del montante ripartibile, vale quanto indicato al precedente punto 1 (Ricovero ordinario o diurno con atto operatorio - voce Consulti interni e prestazioni erogate dai Servizi Diagnostici e di Supporto).

g) PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE E PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE CON USO DI ATTREZZATURE

Sia per quanto concerne gli importi addebitati, sia per quanto concerne le modalità di riparto, si applica quanto previsto dal presente Regolamento per l'erogazione di questa tipologia di prestazioni in regime ambulatoriale, con la particolarità che, anche per le prestazioni di riabilitazione senza uso di attrezzature, l'attività di supporto diretto viene svolta esclusivamente in équipe.

3. RICOVERO ORDINARIO O DIURNO CON PRESTAZIONI SPECIALISTICHE MEDICHE (PRESTAZIONI CON ONERI A CARICO DELL'UTENTE O DEL SSN)

Al paziente vengono addebitate, ove vengano eseguite, le seguenti prestazioni:



- a) Assistenza medica
- b) Retta di degenza
- c) Quota DRG
- d) Consulenze e consulti esterni
- e) Consulti interni e prestazioni erogate dai Servizi Diagnostici e di Supporto
- f) Prestazioni di riabilitazione e prestazioni di riabilitazione con uso di attrezzature

a) ASSISTENZA MEDICA

Sia per quanto riguarda gli importi applicati, sia per quanto riguarda la ripartizione del montante ripartibile, vale quanto indicato al precedente punto 2 (Ricovero ordinario o diurno con prestazioni specialistiche ortopediche non chirurgiche – voce Assistenza medica).

b) RETTA DI DEGENZA

L'importo della retta giornaliera di degenza è fissato secondo quanto indicato nell'art. 27.

c) QUOTA DRG

Ai pazienti assistiti dal S.S.N. viene addebitato il 30% del valore del DRG di riferimento, come da Tariffario Regionale; tale percentuale è del 100% per i soggetti non assistiti dal S.S.N.

d) CONSULENZE E CONSULTI ESTERNI

L'importo di consulenze e consulti eseguiti da medici esterni all'Azienda è addebitato interamente al paziente che ne abbia fatto richiesta; sarà applicata la tariffa stabilita dallo specialista e l'intero importo verrà a questi successivamente versato.

e) CONSULTI INTERNI E PRESTAZIONI EROGATE DAI SERVIZI DIAGNOSTICI E DI SUPPORTO

Sia per quanto riguarda gli importi applicati, sia per quanto riguarda la ripartizione del montante ripartibile, vale quanto indicato al precedente punto 1 (Ricovero ordinario o diurno con atto operatorio – voce Consulti interni e prestazioni erogate dai Servizi Diagnostici e di Supporto).

f) PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE E PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE CON USO DI ATTREZZATURE

Sia per quanto concerne gli importi addebitati, sia per quanto concerne le modalità di riparto, si applica quanto previsto dal presente Regolamento per l'erogazione di questa tipologia di prestazioni in regime ambulatoriale, con la particolarità che, anche per le prestazioni di riabilitazione senza uso di attrezzature, l'attività di supporto diretto viene svolta esclusivamente in équipe.



4. RICOVERO ORDINARIO O DIURNO CON PRESTAZIONI RIABILITATIVE (PRESTAZIONI CON ONERI A CARICO DELL'UTENTE O DEL SSN)

Al paziente vengono addebitate, ove vengano eseguite, le seguenti prestazioni:

- a) Assistenza medica
- b) Retta di degenza
- c) Quota DRG
- d) Consulenze e consulti esterni
- e) Consulti interni e prestazioni erogate dai Servizi Diagnostici e di Supporto

a) ASSISTENZA MEDICA

L'importo giornaliero è fissato secondo quanto indicato nell'art. 27

Modalità di riparto del Montante Ripartibile

- | | |
|---------------|---|
| 76,00% | Quota a favore del medico prescelto
<i>Qualora nell'ambito della Divisione alla quale fa capo il medico prescelto i medici aderenti all'ALPI abbiano individuato, secondo le modalità espresse nel precedente art. 23, un'équipe coadiuvante divisionale, la quota viene ridotta al 62,00% ed il restante 14,00% viene attribuito a tale équipe.</i> |
| 15,00% | Quota al personale di supporto diretto del Servizio di Fisiatria (équipe fisioterapisti)
<i>L'attività di supporto diretto viene svolta in continuità oraria con l'attività istituzionale, determinando la maturazione di un debito orario da calcolarsi secondo quanto previsto dall'art. 27.</i> |
| 5,00% | Quota a favore del fondo comune aziendale di perequazione della dirigenza medica e sanitaria |
| 4,00% | Quota a favore del personale di cui all'art. 6, comma 3, sub S1) e S2), ripartita secondo quanto indicato nell'art. 24. |

b) RETTA DI DEGENZA

L'importo della retta giornaliera di degenza è fissato secondo quanto indicato nell'art. 27.

c) QUOTA DRG

Ai pazienti assistiti dal S.S.N. viene addebitato il 30% del valore del DRG di riferimento, come da Tariffario Regionale; tale percentuale è del 100% per i soggetti non assistiti dal S.S.N.



d) CONSULENZE E CONSULTI ESTERNI

L'importo di consulenze e consulti eseguiti da medici esterni all'Azienda è addebitato interamente al paziente che ne abbia fatto richiesta; sarà applicata la tariffa stabilita dallo specialista e l'intero importo verrà a questi successivamente versato.

e) CONSULTI INTERNI E PRESTAZIONI EROGATE DAI SERVIZI DIAGNOSTICI E DI SUPPORTO

Sia per quanto riguarda gli importi applicati, sia per quanto riguarda la ripartizione del montante ripartibile, vale quanto indicato al precedente punto 1 (Ricovero ordinario o diurno con atto operatorio – voce Consulti interni e prestazioni erogate dai Servizi Diagnostici e di Supporto).

5. PRESTAZIONI DI RICOVERO EROGATE IN VIA STRAORDINARIA IN SEDI ESTERNE INTEGRATIVE DEGLI SPAZI AZIENDALI (PRESTAZIONI A BASSA COMPLESSITÀ)

Gli importi applicati sono quelli dei tariffari ALPI in vigore.

Modalità di riparto del Montante Ripartibile

- 91,00%** Quota a favore del medico prescelto
- 5,00%** Quota a favore del fondo comune aziendale di perequazione della dirigenza medica e sanitaria
- 4,00%** Quota a favore del personale di cui all'art. 6, comma 3, sub S1) e S2), ripartita secondo quanto indicato nell'art. 24.



SEZIONE V ALTRE ATTIVITÀ LIBERO-PROFESSIONALI

Art. 40 (Consulenze)

1. L'attività di consulenza è riservata ai dirigenti medici che hanno optato per l'esercizio dell'ALPI ed è resa, singolarmente o in équipe, nell'ambito delle convenzioni stipulate tra l'Azienda ed altri soggetti previsti dal C.C.N.L. della dirigenza medica. Tale attività deve essere svolta fuori dall'orario di servizio.
2. A tale attività sono applicate le tariffe e le modalità organizzative, di fatturazione e riscossione stabilite nella convenzione.
3. Il montante ripartibile viene determinato in funzione delle tipologia delle prestazioni, che possono essere, secondo i casi, ad alta, media, o bassa complessità.

Modalità di riparto del Montante Ripartibile

- | | |
|---------------|---|
| 91,00% | Quota a favore del medico prescelto o dell'équipe
<i>Qualora la titolarità della prestazione sia riferita ad un'équipe, la relativa quota sarà suddivisa tra i componenti in conformità a quanto stabilito dall'art. 23.</i> |
| 5,00% | Quota a favore del fondo comune aziendale di perequazione della dirigenza medica e sanitaria |
| 4,00% | Quota a favore del personale di cui all'art. 6, comma 3, sub S1) e S2), ripartita secondo quanto indicato nell'art. 24. |

Art. 41 (Consulti)

1. I consulti sono resi occasionalmente a singoli privati presso il loro domicilio dai dirigenti medici che hanno optato per l'esercizio dell'ALPI; tale attività è prestata fuori dall'orario di servizio.
2. Sono assimilate ai consulti le prestazioni occasionali autorizzate presso case di cura non accreditate nonché quelle a prevalente carattere di collaborazione scientifica.



3. Dato il carattere di occasionalità, l'incasso dei corrispettivi viene effettuato direttamente dal professionista, che rilascia ricevuta provvisoria non valida ai fini fiscali, da consegnare entro sette giorni all'Ufficio Libera Professione per l'emissione della fattura ed il relativo invio al paziente. Il professionista, tramite il Tesoriere, provvede al versamento all'Azienda per l'intero ammontare riscosso entro quindici giorni dalla effettuazione della prestazione.

Modalità di riparto del Montante Ripartibile

- 91,00%** Quota a favore del medico prescelto o dell'équipe
Qualora la titolarità della prestazione sia riferita ad un'équipe, la relativa quota sarà suddivisa tra i componenti in conformità a quanto stabilito dall'art. 23.
- 5,00%** Quota a favore del fondo comune aziendale di perequazione della dirigenza medica e sanitaria
- 4,00%** Quota a favore del personale di cui all'art. 6, comma 3, sub S1) e S2), ripartita secondo quanto indicato nell'art. 24.

Art. 42
(Certificazioni INAIL)

1. Consistono in attività di certificazione medico-legale rese per conto dell'INAIL da dirigenti medici aderenti all'ALPI qualora questi, essendo assegnati ad un turno di attività presso il Servizio Traumatologico d'Urgenza, trattino casi di infortunio sul lavoro.
2. Il corrispettivo lordo della prestazione è costituito dall'importo riconosciuto all'Azienda da parte dell'INAIL a fronte delle certificazioni emesse e da tale Ente direttamente accreditato all'Azienda stessa.
3. I dirigenti medici in turno presso il Servizio Traumatologico d'Urgenza che non abbiano optato per il rapporto di lavoro esclusivo producono tali certificazioni nell'ambito della normale attività istituzionale senza percepire alcun compenso aggiuntivo.

Modalità di riparto del Montante Ripartibile

- 91,00%** Quota a favore del medico certificante
- 5,00%** Quota a favore del fondo comune aziendale di perequazione della dirigenza medica e sanitaria
- 4,00%** Quota a favore del personale di cui all'art. 6, comma 3, sub S1) e S2), ripartita secondo quanto indicato nell'art. 24.



SEZIONE VI ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 43

(Fondo comune aziendale di perequazione della dirigenza medica e sanitaria)

1. Il Fondo di perequazione, introdotto dall'art. 5, comma 2 sub e), dell'Atto di Indirizzo e dall'art. 57, comma 2, lettera i) dei CC.CC.NN.L. vigenti per la dirigenza medica e sanitaria, viene utilizzato nel rispetto dei seguenti criteri:
 - dalla ripartizione di tale fondo non può derivare per i destinatari un beneficio economico superiore a quello medio percepito dai dirigenti che espletano l'ALPI, alla determinazione del quale concorre anche l'eventuale remunerazione derivante dalla partecipazione alla cosiddetta "Area a Pagamento";
 - destinatari di tale fondo sono i dirigenti medici e sanitari esclusivisti.
2. Il Fondo viene distribuito di norma su base annuale ed in proporzione diretta al servizio prestato, in modo tale che, a parità di servizio prestato, il 40% degli introiti diretti e dell'eventuale beneficio economico derivante dalla partecipazione alla cosiddetta "Area a Pagamento", più la quota derivante dal Fondo stesso risulti costante per tutti i dirigenti che vi accedono. Fermo restando quanto indicato al comma 1, sono esclusi dalla partecipazione al Fondo i Dirigenti medici delle discipline di Ortopedia e Traumatologia, Reumatologia e Fisiatria, in quanto tali discipline non soffrono di ridotte possibilità di espletamento dell'attività libero-professionale, anche in relazione alla specializzazione clinica dell'Istituto. Le competenze del Fondo spettanti a ciascuno dei dirigenti vengono liquidate nell'anno successivo a quello di competenza del fondo stesso.
3. Il personale medico e sanitario può rinunciare alla ripartizione del Fondo a condizione che faccia pervenire per iscritto alla U.O. Gestione delle Risorse Umane la non adesione entro il 30 gennaio dell'anno successivo a quello cui si riferisce la competenza del Fondo.
4. Il percepimento di quote dal Fondo non determina la maturazione di un debito orario nei confronti dell'Azienda.
5. Il percepimento di quote dal Fondo di perequazione determina l'esclusione dal percepimento di quote dal fondo di cui al precedente art. 6, comma 3, sub S1.



Art. 44

(Prestazioni occasionali di ricovero con particolare comfort alberghiero)

1. L'Istituto Ortopedico Gaetano Pini non prevede, come attività istituzionale, il ricovero in camere con differenza per particolare comfort alberghiero.
2. La occasionale presenza negli spazi di degenza destinati alla libera professione di pazienti istituzionali è prevista solo in concomitanza di una percentuale di posti letto liberi superiore al 30% e comporta, per ogni notte di presenza, l'addebito della retta di degenza prevista dai ricoveri ALPI.

Art. 45

(Norma Transitoria)

Le convenzioni tra Azienda ed enti assicurativi in essere al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento e vincolate, per ciò che concerne aspetti economici o modalità di riparto dei proventi, a quanto previsto dalla precedente versione dell'Atto aziendale per l'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria, continueranno ad essere soggette alle precedenti norme sino alla scadenza e recepiranno le disposizioni del presente Atto al successivo rinnovo.

Art. 46

(Norma di rinvio)

Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento, si fa riferimento alla normativa generale e specifica riportata nel D. Lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, dal D.P.C.M. 27 marzo 2000 - Atto di indirizzo e coordinamento concernente l'attività libero-professionale intramuraria del personale della dirigenza sanitaria del S.S.N., dalla legge 120/2007, dalla normativa regionale nonché dai vigenti CC.CC.NN.LL.

Art. 47

(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data dell'atto deliberativo di adozione e potrà essere oggetto di modifiche ed integrazioni solo con successivo apposito atto deliberativo.
2. Le autorizzazioni all'esercizio della libera professione già rilasciate sono automaticamente adeguate alle nuove regole definite dal presente Regolamento.



NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- D. lgs. 502/92 s.m.i.
- D.P.C.M. 27/3/2000
- D.lgs. 254/2000
- D.lgs. 158/2012
- L. 120/2007
- L. 189/2012
- D.P.C.M. 25/3/2011 (proroga intransitoria allargata al 31/12/2011)
- D.G.R. n. VII/3373 del 9/2/2001 Regione Lombardia
- D.G.R. n. VIII/2308 del 5/4/2006 Regione Lombardia
- D.G.R. n. VIII/5162 del 25/7/2007 Regione Lombardia
- CC.CC.NN.LL. Dirigenza medica – SPTA – comparto
- L.R. 33/2009 (contabilità separata)



APPENDICE ALLEGATI

Allegato 1: Modello ALPI 1 – Rilevazione attività chirurgica	46
Allegato 2: Modello ALPI 2 – Composizione équipe e assegnazione quote relative	47
Allegato 3: Modello ALPI 3 – Richiesta autorizzazione ALPI ambulatoriale in Azienda	49
Allegato 4: Modello ALPI 4 – Richiesta autorizzazione ALPI ambulatoriale presso studi privati	51
Allegato 5: Modello ALPI 5 – Richiesta autorizzazione ALPI in regime di ricovero in Azienda	53
Allegato 6: Modello ALPI 6 – Condizioni del ricovero	54
Allegato 7: Modello ALPI 7 – Rilevazione prestazioni erogate nel corso del ricovero	55
Allegato 8: Procedura per i controlli sulle modalità di svolgimento dell'attività libero-professionale del personale medico	56
Allegato 9: Procedura per la riorganizzazione dell'Attività Libero-Professionale ai sensi della D.G.R. n. 5162/2007 e della L. n. 120/2007	61



Azienda Ospedaliera
Istituto Ortopedico
GAETANO PINI

Piazza A. Cardinal Ferrari, 1
20122 Milano - Tel. 02 582961

Polo Riabilitativo
Via Isocrate, 19 - 20126 Milano

www.gpini.it - Part. IVA 00903310159 - Cod. Fisc. 80064670153

Modello ALPI 1 – Rilevazione attività chirurgica

AZIENDA OSPEDALIERA			
ISTITUTO ORTOPEDICO GAETANO PINI			
Piazza Cardinal Ferrari 1 – 20122 Milano			
UFFICIO LIBERA PROFESSIONE			
DATA INTERVENTO:			
NUMERO PRATICA:			
TIPOLOGIA	EQUIPE CON INTERVENTO	ORA INIZIO INTERVENTO	ORA FINE INTERVENTO
	CHIRURGO		
	ANESTESISTA		

Legenda tipologia	1 SENZA EQUIPE (NUOVO MODO) indicare tutti i nominativi dei medici e anestesisti che hanno partecipato all'intervento
	2 CON EQUIPE indicare il nominativo del solo medico titolare dell'intervento

Data _____

UFFICIO LIBERA PROFESSIONE _____



Polo Riabilitativo
Via Isocrate, 19 - 20126 Milano

www.gpini.it - Part. IVA 00903310159 - Cod. Fisc. 80064670153

Milano,

Alla Direzione Sanitaria

Alla S.C. Gestione delle Risorse Economico
Finanziarie e Controllo di Gestione

LORO SEDI

REPARTO/SERVIZIO:

Data



Modello ALPI 3 - Richiesta autorizzazione ALPI ambulatoriale in Azienda

Al Direttore Generale

Attività libero professionale ambulatoriale presso l'A.L.P.A/Polo Riabilitativo di via Isocrate.

Il sottoscritto dott.ssa /dott. _____,

Dirigente medico con rapporto di lavoro esclusivo, in servizio presso questa Azienda ospedaliera,

CHIEDE

di esercitare, ai sensi della normativa vigente, compatibilmente con le attività istituzionali dell'U.O. di appartenenza e al di fuori del normale orario di lavoro, la libera professione in regime ambulatoriale presso l'Ambulatorio A.L.P.A/Polo Riabilitativo di via Isocrate nella disciplina di _____

nei seguenti giorni e fasce orarie:

Lunedì	dalle ore _____	alle ore _____
Martedì	dalle ore _____	alle ore _____
Mercoledì	dalle ore _____	alle ore _____
Giovedì	dalle ore _____	alle ore _____
Venerdì	dalle ore _____	alle ore _____

Il sottoscritto intende svolgere attività libero professionale per le seguenti prestazioni, con il compenso professionale accanto a ciascuna proposto:

Tipologia di prestazioni

Tariffa proposta

Visita specialistica _____



Azienda Ospedaliera
Istituto Ortopedico
GAETANO PINI

Piazza A. Cardinal Ferrari, 1
20122 Milano - Tel. 02 582961

Polo Riabilitativo
Via Isocrate, 19 - 20126 Milano

www.gpini.it - Part. IVA 00903310159 - Cod. Fisc. 80064670153

Visita di controllo

Medicazione

Infiltrazione

Altre prestazioni

Tariffa proposta

Specificare come si desidera vengano scanditi gli appuntamenti, ogni:

☐ 15 minuti

☐ 20 minuti

☐ 30 minuti

☐ altro: _____

Il sottoscritto dichiara inoltre la piena ed integrale accettazione di tutte le condizioni, criteri e modalità di esercizio della libera professione intramuraria previsti dall'apposito Regolamento Aziendale.

In fede,

li, _____



Modello ALPI 4 - Richiesta autorizzazione ALPI ambulatoriale presso studi privati

Al Direttore Generale

Attività Libero Professionale ambulatoriale presso gli studi privati

Il sottoscritto dott.ssa /dott. _____,

Dirigente medico con rapporto di lavoro esclusivo, in servizio presso questa Azienda ospedaliera

CHIEDE

di esercitare, ai sensi della normativa vigente, compatibilmente con le attività istituzionali dell'U.O.
di appartenenza e al di fuori del normale orario di lavoro, la libera professione in regime
ambulatoriale presso lo studio situato in via _____ n. _____

tel. _____ città _____ C.A.P. _____

nei seguenti giorni e fasce orarie:

Lunedì	dalle ore _____	alle ore _____
Martedì	dalle ore _____	alle ore _____
Mercoledì	dalle ore _____	alle ore _____
Giovedì	dalle ore _____	alle ore _____
Venerdì	dalle ore _____	alle ore _____
Sabato	dalle ore _____	alle ore _____

Tipologia di prestazioni

Visita specialistica

Visita di controllo

Tariffa proposta



Azienda Ospedaliera
Istituto Ortopedico
GAETANO PINI

Piazza A. Cardinal Ferrari, 1
20122 Milano - Tel. 02 582961

Polo Riabilitativo
Via Isocrate, 19 - 20126 Milano

www.gpini.it - Part. IVA 00903310159 - Cod. Fisc. 80064670153

Medicazione _____

Infiltrazione _____

Altre prestazioni

Tariffa proposta

Specificare come si desidera vengano scanditi gli appuntamenti, ogni:

☐ 15 minuti

☐ 20 minuti

☒ 30 minuti

☐ altro: _____

Il sottoscritto dichiara inoltre la piena ed integrale accettazione di tutte le condizioni, criteri e modalità di esercizio della libera professione intramuraria previsti dall'apposito Regolamento Aziendale.

In fede,

li, _____



Modello ALPI 5 - Richiesta autorizzazione ALPI in regime di ricovero in Azienda

Al Direttore Generale

Attività libero professionale in regime di ricovero presso la Clinica Santa Sofia/Polo Riabilitativo via Isocrate.

Il sottoscritto dott.ssa /dott. _____,

Dirigente medico con rapporto di lavoro esclusivo, in servizio presso questa Azienda ospedaliera

CHIEDE

di esercitare, ai sensi della normativa vigente, compatibilmente con le attività istituzionali dell'U.O. di appartenenza e al di fuori del normale orario di lavoro, la libera professione in regime di ricovero presso la Clinica Santa Sofia/Polo Riabilitativo via Isocrate in maniera individuale o in équipe in favore di pazienti paganti in proprio e/o assistiti da enti assicurativi, a seguito di loro libera scelta, nella disciplina di _____.

Il sottoscritto intende svolgere attività libero professionale per la tipologia di prestazioni contemplate dal Regolamento secondo le tariffe concordate.

Il sottoscritto dichiara inoltre la piena ed integrale accettazione di tutte le condizioni, criteri e modalità di esercizio della libera professione intramuraria previsti dall'apposito Regolamento Aziendale.

In fede,

li, _____



Azienda Ospedaliera
Istituto Ortopedico
GAETANO PINI

Piazza A. Cardinal Ferrari, 1
20122 Milano - Tel. 02 582961

Polo Riabilitativo
Via Isocrate, 19 - 20126 Milano
www.gpini.it - Part. IVA 00903310159 - Cod. Fisc. 80064670153

Modello ALPI 6 - Condizioni del ricovero

Spett.le
AMMINISTRAZIONE
ISTITUTO ORTOPEDICO
GAETANO PINI
MILANO

Il sottoscritto _____ chiede per sé o per
_____ l'ammissione nel Reparto Libera
Professione della Clinica Santa Sofia/Polo Riabilitativo di via Isocrate e chiede altresì di poter
usufruire delle prestazioni libero-professionali del dott/prof
_____ e dei suoi collaboratori, nonché del personale sanitario
delle specialità affini e complementari in dipendenza delle esigenze terapeutiche e
diagnostiche che il caso comporta.

Di conseguenza, il sottoscritto si impegna, senza eccezioni o riserva alcuna, a versare
all'Amministrazione di codesta Azienda Ospedaliera tutti i corrispettivi stabiliti per la
degenza, in conformità alle disposizioni regolamentari riguardanti il ricovero in camera a
pagamento in regime libero professionale dell'Ospedale, delle quali dichiara completa
conoscenza.

Il sottoscritto si avvale della possibilità di usufruire della convenzione tra codesto
Istituto e la Compagnia Assicurativa _____
con la quale ha stipulato apposita polizza.

Qualora detta Compagnia non provvedesse al pagamento della fattura entro sei mesi
dall'emissione della stessa, il sottoscritto si impegna a pagare, senza eccezioni o riserva
alcuna, direttamente la fattura all'A. O. Istituto Ortopedico Gaetano Pini.

Milano, _____

Firma del dichiarante _____

Domicilio _____

Telefono _____

e-mail _____



Azienda Ospedaliera
Istituto Ortopedico
GAETANO PINI

Piazza A. Cardinal Ferrari, 1
20122 Milano - Tel. 02 582961

Polo Riabilitativo
Via Isocrate, 19 - 20126 Milano

www.gpini.it - Part. IVA 00903310159 - Cod. Fisc. 80064670153

Modello ALPI 7

SCHEDA DA CONSEGNARE ALL'UFFICIO LIBERA PROFESSIONE

Attività Libero Professionale in Regime di Ricovero

Scheda Informativa

La scheda deve essere **obbligatoriamente** compilata dal Responsabile per ogni singolo intervento, pena l'impossibilità di provvedere al riparto dei proventi.

Nome Solvente: _____

Nome Medico Prescelto: _____ h _____

Servizio Anestesia

SI ☐

NO ☐

FIRMA DEL RESPONSABILE

Da compilare a cura dell'Ufficio Libera Professione

Fatt. n. _____

del _____



Allegato 8

**PROCEDURA PER I CONTROLLI SULLE
MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'
LIBERO-PROFESSIONALE DEL PERSONALE
MEDICO.**

INDICE

- 1. FINALITA'**
- 2. CLASSIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' E RELATIVI CONTROLLI**
- 3. QUANTIFICAZIONE DEI VOLUMI IN RAPPORTO ALL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE**
- 4. PERIODICITA' DELLE VERIFICHE**
- 5. RAPPORTI DI VERIFICA**



1.FINALITA'

L'obiettivo del presente protocollo è stabilire quali siano le competenze degli uffici aziendali al fine di verificare che l'attività Libero Professionale venga svolta nel rispetto sia della normativa vigente sia del regolamento aziendale.

In particolare l'attività di verifica attiene:

- la quantificazione ed il controllo del debito orario;
- il rispetto della normativa vigente relativamente alle timbrature/stimbrature del cartellino-presenze;
- la quantificazione dei volumi di attività in rapporto all'attività istituzionale.

2. CLASSIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' E RELATIVI CONTROLLI

Di seguito si procede alla classificazione delle attività ambulatoriali e di ricovero per tipologia di controllo a cui vengono sottoposte:

ATTIVITA' AMBULATORIALE:

- a) attività ambulatoriale presso ALPA /Polo Riabilitativo via Isocrate;
- b) attività ambulatoriale in équipe (servizi)
- c) attività ambulatoriale allargata (presso studi privati);
- d) attività ambulatoriale in convenzione;

ATTIVITA' DI RICOVERO:

- e) attività di ricovero presso il reparto solventi "Santa Sofia" /Polo Riabilitativo via Isocrate;
- f) atto chirurgico;
- g) attività di ricovero presso strutture sanitarie convenzionate.

2. a) Attività ambulatoriale presso ALPA/ Polo Riabilitativo via Isocrate

I medici autorizzati devono, mediante timbratura/stimbratura del cartellino-presenze, dare evidenza dell'attività svolta in regime libero-professionale. La timbratura/stimbratura consente alla DMP di effettuare le verifiche mediante il confronto del cartellino-presenze con gli orari di accettazione delle prestazioni in libera professione con lo scopo di verificare che il medico eserciti le due attività (istituzionale e libero-professionale) con differenti timbrature.

Tale attività viene svolta informaticamente come sintetizzato dalla tabella che segue:



UFFICI	ATTIVITA' SVOLTA
SIA	Elabora ed invia alla DMP 2 file relativi al periodo considerato contenenti: file 1 timbrature del personale interessato; file 2 orario di svolgimento dell'attività libero-professionale.
DMP	Seleziona e verifica il file timbrature dove è presente la causale 1 (libera professione); confronta i due file ricevuti dal SIA per ogni singolo medico; elabora un report per ogni singolo medico in cui è evidenziata la mancata timbratura dell'attività L.P.

2. b) Attività ambulatoriale in équipe (servizi)

Ai sensi dell'art. 25 comma 1 del Regolamento aziendale per l'attività libero-professionale intramoenia "i servizi che per necessità organizzativa svolgono l'attività in continuità oraria con quella istituzionale rendono un debito orario pari a 200,00 euro/ora".

La quantificazione dell'ammontare da erogare ai singoli medici viene determinato dall'U.O.C. Gestione delle Risorse Economico Finanziarie e Controllo di Gestione, la quale produce un elaborato che trasmette alla U.O.C. Gestione delle Risorse umane per la decurtazione manuale dell'orario dovuto.

Mensilmente L' U.O.C. gestione delle risorse umane comunica ad ogni medico l'entità del debito orario dovuto e ne verifica l'attuazione.

2. c) Attività ambulatoriale allargata (presso studi privati)

L'attività è svolta al di fuori dell'orario di servizio presso gli studi privati autorizzati. Il medico deve segnalare sulla ricevuta provvisoria consegnata all'Ufficio libera-professione l'orario di effettuazione della prestazione. L'Ufficio libera-professione trasmette tali orari alla DMP che verifica che l'orario di effettuazione della libera professione non sia sovrapponibile all'attività istituzionale.

2. d) Attività ambulatoriale in convenzione

L'attività è svolta presso la Struttura sanitaria convenzionata nei modi stabiliti dall'atto deliberativo dell'Azienda. Il medico è tenuto a svolgere tale attività al di fuori dell'orario di servizio e deve fornire periodicamente una dichiarazione della Struttura convenzionata indicante gli orari e le date di svolgimento dell'attività. L'U.O.C. Gestione delle Risorse Economico finanziarie e Controllo di Gestione riceve detta dichiarazione e formula richiesta all'U.O. Gestione delle risorse umane affinché venga verificato che non vi sia sovrapposizione tra le due attività (istituzionale e libera professione).



Tabella riepilogativa Attività ambulatoriale/Controlli

ATTIVITA' AMBULATORIALE	CONTROLLI	UFFICI
<ul style="list-style-type: none">attività ambulatoriale presso ALPA / via Isocrate;attività ambulatoriale in équipe (servizi)attività ambulatoriale allargata (presso studi privati);attività ambulatoriale in convenzione;	<ul style="list-style-type: none">Cartellino presenze con orario prestazioniDebito orario e decurtazione manualeCartellino presenze con orario prestazioniCartellino presenze con orario prestazioni	<ul style="list-style-type: none">DMPGes. Ris. UmaneDMPGest. Ris. Ec. Fin.

2. e) Attività di ricovero presso il reparto solventi Santa Sofia/ via Isocrate

L'attività svolta nei reparti solventi deve essere rigorosamente timbrata/stimbrata in modo da consentire le verifiche del rispetto della normativa vigente da parte della DMP analogamente a quanto previsto per l'attività ambulatoriale di cui al punto 2 a).

Tale attività viene svolta informaticamente come sintetizzato dalla tabella che segue.

UFFICI	ATTIVITA' SVOLTA
SIA	Elabora ed invia alla DMP 2 file relativi al periodo considerato contenenti: file 1 i dati relativi alla prestazione di ricovero e precisamente: nominativo medico accettante, data di accettazione, data di dimissione, nominativo del paziente, anno e numero della SDO, sede del ricovero. file 2 le timbrature del personale medico interessato
DMP	Incrocia i due file e produce una stampa per ogni medico evidenziando l'attività svolta e le anomalie rilevate.

2. f) Attività di ricovero atto chirurgico

Conformemente all'art. 14 comma 1 dell'Atto Aziendale non è prevista la timbratura/stimbratura dell'atto operatorio. La rilevazione delle ore impiegate viene effettuata dal personale del Blocco Operatorio e comunicate, mensilmente, tramite l'Ufficio Libera Professione alla UOC Gestione Risorse Umane per la decurtazione manuale delle ore rese (vedi nota del 3 agosto 2005, prot. n° 5701).

2. g) Attività di ricovero presso strutture sanitarie convenzionate

L'attività è svolta al di fuori dell'orario di servizio nelle Strutture convenzionate previa autorizzazione aziendale.



Tale autorizzazione è rilasciata dal Direttore Sanitario solo in casi di accertata saturazione dei posti letto e spazi operatori.

Il medico dovrà fornire insieme alla ricevuta provvisoria gli orari in cui ha effettuato l'intervento e le relative prestazioni presso la Casa di cura convenzionata. L'Ufficio libera-professione trasmette tali orari alla DMP la quale verifica che l'orario di effettuazione della libera professione non sia sovrapponibile all'attività istituzionale.

Tabella riepilogativa Attività di ricovero/Controlli

ATTIVITA' RICOVERO	CONTROLLI	UFFICI
<ul style="list-style-type: none">attività di ricovero presso i reparti solventi ;atto chirurgico;attività di ricovero strutture sanitarie convenzionate.	<ul style="list-style-type: none">Cartellino presenze con file ricoveroDecorazione ore atto chirurgicoCartellino presenze con orario prestazioni	<ul style="list-style-type: none">DMPGest. Ris. umaneDMP

3. QUANTIFICAZIONE VOLUMI ATTIVITA' LIBERA PROFESSIONE IN RAPPORTO ALL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE

In conformità a quanto previsto dall'art. 12 comma 1 del Regolamento Aziendale, l'attività libero-professionale intramuraria non può comportare, per ciascun dipendente, un volume complessivo orario o di prestazioni superiore a quello assicurato per i compiti istituzionali, tenuto anche conto, per l'attività di ricovero, della tipologia e complessità delle prestazioni.

Per poter effettuare tale rapporto è necessario quantificare l'attività istituzionale svolta da ogni singolo medico.

Considerato che l'attività istituzionale viene rilevata per divisione/servizio, per ricavare il dato necessario (attività per singolo medico), si deve procedere ad attribuire l'attività, ambulatoriale e di ricovero, ripartendola tra tutti i componenti assegnati alla divisione/servizio presi in esame.

A tale scopo vengono esaminati i seguenti elaborati:

- il tabulato attività libero-professionale svolta e pagata (elaborato RAP);
- i dati di attività istituzionale svolta dalle divisioni/servizi di appartenenza di ogni singolo medico (elaborato del Controllo di Gestione).

L'UOC Gestione delle Risorse economico finanziarie e Controllo di gestione confronta i dati di attività istituzionale con l'attività di libera professione svolta da ogni singolo medico e segnala eventuali difformità.

4. PERIODICITA' DELLE VERIFICHE



Le verifiche sopra descritte sono eseguite mensilmente ad eccezione dell'attività di cui al punto 3 che viene effettuata con cadenza semestrale.

5. RAPPORTI DI VERIFICA

I singoli rapporti di verifica sono inviati al Direttore Generale, al Direttore Sanitario ed al Direttore Amministrativo per quanto di competenza.

www.AlboPretorionline.it 251215



PROCEDURA PER LA RIORGANIZZAZIONE DELL'ATTIVITA' LIBERO-PROFESSIONALE AI SENSI DELLA D.G.R. N.5162 DEL 25 LUGLIO 2007 E DELLA L. N. 120 DEL 3 AGOSTO 2007.

Adottata con deliberazione n. 288 del 24.10.2007

Facendo riferimento al contenuto del verbale della Commissione per la libera professione del 17.10.2007 per l'applicazione del regolamento attuativo delle procedure dell'attività libero-professionale, si dà atto che fino alla realizzazione di strutture e spazi idonei all'esercizio dell'attività libero professionale in regime ambulatoriale - entro il termine di diciotto mesi a decorrere dalla data del 31 luglio 2007 -, la legge 3 agosto 2007 n.120 consente al personale della dirigenza sanitaria a rapporto esclusivo di mantenere l'utilizzo degli studi professionali privati per lo svolgimento di tale attività.

L'esercizio e lo svolgimento dell'attività libero-professionale intramuraria presso gli studi professionali deve essere informato ai seguenti principi e criteri direttivi:

1. l'attività libero professionale presso gli studi deve essere autorizzata dall'Azienda mediante la stipulazione di convenzioni tra l'Azienda stessa e lo studio privato;
2. i giorni e gli orari di svolgimento dell'attività libero professionale presso gli studi privati devono essere comunicati all'Azienda e comunque devono essere compatibili con gli obblighi istituzionali;
3. la prenotazione delle prestazioni avviene esclusivamente tramite uffici e personale dell'Azienda per mezzo della predisposizione di agende personalizzate. Tali agende tengono conto del calendario, degli orari, delle tipologie di prestazioni e delle tariffe comunicate dal dirigente medico e concordate con l'Azienda. Ai fini della fatturazione della visita presso lo studio privato, all'atto della prenotazione, il paziente dovrà fornire il proprio nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo e C.A.P.;
4. il dirigente medico deve attivarsi per comunicare alla propria clientela la nuova modalità di prenotazione;



5. in ottemperanza alla normativa vigente, l'Azienda è tenuta a vigilare sia sui volumi di attività sia sul corretto esercizio dell'attività stessa e pertanto il sistema informatico aziendale (ICT) deve prevedere la rintracciabilità della prenotazione, della fatturazione e degli annullamenti delle prenotazioni;
6. le tariffe applicate per le prestazioni sono definite dall'Azienda d'intesa con i dirigenti medici interessati e sono articolate in modo da includere una serie di spese quali la predisposizione dell'impianto dell'agenda, la gestione della stessa, la fatturazione, le spese postali; le spese vive sono quantificabili nel 5% dell'importo della visita. Pertanto viene modificato l'art. 5 del regolamento per la libera professione come segue:

...omissis...

c1) per le prestazioni ambulatoriali presso gli studi medici convenzionati che comportano l'impegno degli uffici amministrativi per prenotazioni, incassi e invio fatture al paziente e non l'uso di locali e/o attrezzature sanitarie; consulenze, consulti, attività in studi esterni o a domicilio, perizie, etc., dal fatturato viene detratto il 5% a ristoro dei costi vivi ed il 5% a favore dell'Azienda; sull'importo restante viene detratta l'I.R.A.P. di competenza (in atto 8,5%). La differenza così ottenuta costituisce il montante ripartibile.

... omissis ...

7. l'incasso della prestazione deve essere effettuato di norma presso le casse dell'ospedale o tramite versamento **anticipato** secondo le seguenti modalità:

- conto corrente postale n. 30704209 intestato a *Istituto Ortopedico Gaetano Pini - Servizio di Tesoreria;*
- conto corrente bancario n. 441938 c/o Banca Intesa S.Paolo intestato a: *Istituto Ortopedico Gaetano Pini - IBAN IT50K0306909454000000441938, ABI 3069, CAB 9454.*

Si precisa, inoltre, che per il riparto del compenso è indispensabile la chiarezza della causale.

In casi eccezionali, per agevolare l'utenza con difficoltà motorie o altri problemi di salute, l'incasso dei corrispettivi può essere effettuato, in contanti o tramite assegno, dal dirigente



medico che rilascia ricevuta provvisoria, non valida ai fini fiscali, da consegnare entro 7 giorni per l'emissione della relativa fattura. Il dirigente medico provvede al versamento per l'intero ammontare (100%) entro 15 giorni dalla effettuazione della prestazione sul conto corrente bancario dell'ospedale;

8. per le modalità di riparto, fino all'emanazione del nuovo regolamento, si rimanda al regolamento per la libera professione in vigore (deliberazione n. 251 del 7 ottobre 2006);
9. quanto previsto al comma 6 garantisce la copertura di tutti i costi direttamente e indirettamente correlati alla gestione dei nuovi adempimenti previsti dal presente regolamento;
10. il presente atto entra in vigore il 12 novembre 2007.

www.Albopretorionline.it